



Tribunale di Lecce

Rassegna degli orientamenti giurisprudenziali del Tribunale di Lecce

Quaderno n. 9

- UFFICIO DEL MASSIMARIO -

Raccolta degli indirizzi giurisprudenziali del Tribunale di Lecce al 25 febbraio 2024 a cura dei funzionari addetti all'Ufficio per il processo: Dott.ssa Daniela AMATO; Dott.ssa Mirella AMATO; Dott.ssa Francesca ARGENTINO; Dott. Luigi BIANCO; Dott.ssa Giorgia BRUNO; Dott.ssa Azzurra BUIA; Dott. Piero CAMPA; Dott. Saverio CANNAZZA; Dott.ssa Giovanna CAPUTO; Dott.ssa Mariangela CICCARESE; Dott. Giovanni COLAIANNI; Dott.ssa Letizia COLUCCIA; Dott.ssa Federica CUPPONE; Dott.ssa Alessandra DE MATTEIS; Dott.ssa Alessandra DELLE DONNE; Dott.ssa Annabella DINITTO; Dott.ssa Lorenza GALLO; Dott. Enrico GATTO; Dott.ssa Maria Luigia GERARDI; Dott.ssa Alessandra GIANGRANDE; Dott.ssa Carla LICCI; Dott.ssa Marzia LUCERI; Dott. Enrico LUCHENA; Dott.ssa Maria Chiara MANCO; Dott. Valerio MANCUSI; Dott.ssa Simona MARINOSCI; Dott.ssa Eleonice Loredana MASTRIA; Dott.ssa Anna Sofia MAURO; Dott.ssa Daniela MAURO; Dott.ssa Teresa NERI; Dott.ssa Dorodea Maria PALADINI; Dott.ssa Rosa Francesca PASTORE; Dott.ssa Marcella PERRONE; Dott.ssa Cristina PERRUCCI; Dott. Giuseppe PETRACCA; Dott. Marco PETRACHI; Dott.ssa Ilenia PETRELLI; Dott. Valentino PIRELLI; Dott.ssa Elisa PISANELLO; Dott. Matteo RAMIRES; Dott.ssa Ramona RESTA; Dott.ssa Giuseppina RIZZO; Dott.ssa Maria Rosaria ROLLO; Dott.ssa Valentina RUGGERI; Dott. Andrea RUSSO; Dott.ssa Federica TAURINO; Dott.ssa Annalisa TUNNO; Dott.ssa Gloria VELARDO.

- AREA PENALE -

APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 62, CO. 1, N. 4 C.P. AL DELITTO DI RAPINA....	9
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 131 DEL 07/02/2024	9
ARTIFICI O RAGGIRI NELLA TRUFFA CONTRATTUALE	10
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 496 DEL 21/2/2024	10
ATTI PERSECUTORI	11
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 362 DEL 12/02/2024	11
BANCAROTTA FRAUDOLENTA.....	12
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 12 DEL 9 GENNAIO 2024	12
CONCORSO DI PERSONE NEL REATO.....	13
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 1062/2023 DEL 17/11/2023	13
CONFISCA	14
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP , SENTENZA N. 102 DEL 31/01/2024	14
DANNEGGIAMENTO	15
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA N. 92/2024 DEL 26/01/2024	15
DETTENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO	16
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 39/2024 DEL 16.01.2024	16
DISCRIMEN TRA IL DELITTO DI DETTENZIONE DI ESPLOSIVI E LA CONTRAVVENZIONE DI DETTENZIONE DI MATERIALE ESPLODENTE	17
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 77 DEL 24/01/2024	17
ELEMENTO SOGGETTIVO NEL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI	18
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA DEL 25/01/2024	18
EMISSIONE DI FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI	19
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE GUP., SENT. N. 1076/2023 DEL 23/11/2023	19
ESTORSIONE.....	20
1. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, SENTENZA N. 3050, DEP. 29/12/2023	20
2. TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ. COLL., SENTENZA N. 4226 DEL 27/12/2023 – DEP. 2/1/2024	21
3. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, ORDINANZA CAMERALE DEL 23.12.2023	22
LESIONI.....	23
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, SENTENZA N. 3050, DEP. 29/12/2023	23
LUOGO PUBBLICO-LUOGO APERTO AL PUBBLICO.....	24
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 5/24 DEL 09.01.2024	24
MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI.....	25
1. TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENTENZA N. 845/2023 DEL 22.9.2023	25
2. TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE GIP/GUP, ORDINANZA DEL 22.01.2024 DI IMPUTAZIONE A SEGUITO DI OPPOSIZIONE ALLA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE, PROC. N. 1108/23 RGGIP	26
3. TRIBUNALE DI LECCE, I SEZIONE, COMPOSIZIONE COLLEGIALE, SENTENZA N. 3050, DEP. 29/12/2023	27
MINACCIA	28
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, SENTENZA N. 3050, DEP. 29/12/2023	28
NESSO DI CAUSALITÀ.....	29

TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 320 DEL 05/02/2024	29
OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO	30
TRIBUNALE DI LECCE, SEZIONE GUP, SENT. N. 104 DEL 01/02/2024	30
OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI	31
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. II, SENT. N. 409 DEL 15/02/2024	31
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, SENT. N. 982/2023	32
OMICIDIO STRADALE	33
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, SENTENZA N. 3632, DEP. 8/02/2024	33
PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEI MEZZI DI IMPUGNAZIONE.....	34
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP/GUP, ORD. DEL 29/02/2024	34
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. II, SENT. N. 3612 DEL 07/02/2024	35
TENTATA TRUFFA AGGRAVATA	36
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, ORDINANZA DEL 22/01/2024	36
TRUFFA CONTRATTUALE.....	37
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. GIP-GUP, SENTENZA N. 13 DEL 09/01/2024	37

- AREA CIVILE -

AMPLIAMENTO DELLA DOMANDA IN CORSO DI CAUSA.....	39
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 2882 DEL 26/10/2023	39
ANNULLABILITÀ DEL TESTAMENTO OLOGRAFO	40
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 328 DEL 31/1/2024	40
TRIBUNALE DI LECCE, PRIMA SEZIONE CIVILE, SENTENZA 792/2024 DEL 27/02/2024	41
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE	42
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENT. N. 2812/2022 DEL 20/10/2023	42
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, SENTENZA N. 689/2024, PUBBL. IL 22.2.2024.	43
ATTO NOTORIO E PROVA CIVILE	44
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 755/2024 PUBBLICATA IL 27.02.2024	44
AZIONE DI REGRESSO IN CASO DI SINISTRO STRADALE.....	45
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, SENTENZA N. 689/2024 PUBBL. IL 22.2.2024.	45
AZIONE DI REINTEGRAZIONE DEL POSSESSO.....	46
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., ORD. N. 1513 DEL 31/01/2024	46
BENEFICIO DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO EX L. 190/2014 NEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO	48
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 3357 DEL 24/11/2023	48
CONTESTAZIONE DI ADDEBITO DISCIPLINARE	49
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., DECRETO COLLEGALE N. 5560 DEL 01/02/2024	49
CONTRATTO DI LOCAZIONE.....	51
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIV., SENTENZA N. 902 DEL 22/03/2023	51
CONTRATTO DI TRASPORTO	52

TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., N. CRONOL. 16058 DEL 10/11/2023	52
CREDITO LITIGIOSO QUALE PRESUPPOSTO DELL'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA.....	53
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2871 DEL 25/10/2023	53
DEFINIZIONE AGEVOLATA EX ART. 1, CO. 185, L. 145/2018.....	54
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 576 DEL 24/02/2024	54
DIFETTO DI GIURISDIZIONE	55
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. IMMIGRAZIONE, ORD. N. 3849/2023 DEL 18/12/2023	55
DONAZIONE MODALE E REVOCATORIA ORDINARIA EX ART. 2091 C.C.....	56
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENTENZA N. 373/2024 DEL 1/02/2024	56
ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO E CONTRATTO DI LOCAZIONE	57
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 3547 DEL 20/12/2023	57
EFFICACIA DELLA SENTENZA PENALE NEL GIUDIZIO CIVILE	58
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 377 DEL 01/02/2024	58
FALLIMENTO DELLA CAPOGRUPPO DELL'A.T.I. E SCIoglimento DEL RAPPORTO DI MANDATO	59
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 583 DEL 15/02/2024	59
ILLEGGIBILITÀ FILES.....	60
1. TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., ORDINANZA N. 1120/2024 PUBBLICATA IL 19.1.2024	60
2. TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., ORDINANZA N. 1120/2024 PUBBLICATA IL 19.1.2024	61
INCAPACITÀ NATURALE DEL TESTATORE	62
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ. CIV., SENTENZA N. 2612 DEL 3/10/2023	62
INDEGNITÀ A SUCCEDERE	63
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 3373/2023 DEL 11/12/2023	63
INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE SINE TITULO	64
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 581 DEL 15/02/2024	64
INDENNIZZO PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ COMMERCIALE.....	65
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 33 DEL 10/01/2024	65
LEGITTIMAZIONE AD AGIRE.....	66
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 2487 DEL 19/09/2023	66
LICENZIAMENTO DISCIPLINARE.....	67
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 3246 DEL 3/11/2023	67
LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA NEL PUBBLICO IMPIEGO	68
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., ORD. N. 43957 DEL 25/09/2023	68
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 461 DEL 8/2/2024	69
LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA PER CAUSA DI SERVIZIO A FAVORE DEI DIPENDENTI PUBBLICI	70
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 181/2024 DEL 24/01/2024	70
LIQUIDAZIONE GRATUITO PATROCINIO	71
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 3461 DEL 14/12/2023	71

MALATTIA PROFESSIONALE	72
NESSO DI CAUSALITA'	73
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENT. N. 3860 DEL 27/12/2023	73
NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE	74
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., DECRETO COLLEGIALE N. 5560 DEL 01/02/2024	74
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., ORDINANZA N. 2007/2024 DEL 8.02.2024	75
OMESSA CHIUSURA ANTICIPATA DEL PROCESSO ESECUTIVO PER INFRUTTUOSITA' DELLA PROCEDURA	76
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENTENZA N. 3282 DEL 04/12/2023	76
1. TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENTENZA N. 317/2024 DEL 30/01/2024	77
2. TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENT. N. 752/2024 DEL 27/02/2024	78
OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO	79
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 492/2024 DEL 16/02/2024	79
OPPOSIZIONE EX ART. 617 C.P.C.	80
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., SENTENZA N. 587/2024 DEL 16/02/2024	80
OPPOSIZIONE ORDINANZA D'INGIUNZIONE	81
<i>TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, ORDINANZA N. 1374/2024 DEL 29/01/2024</i>	81
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO	82
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 123/2024 DEL 11/01/2024	82
PRESCRIZIONE BUONI FRUTTIFERI E FATTO IMPEDITIVO DELLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE	83
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA 385 N. DEL 1/2/2024	83
PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE NEL CONTRATTO MUTUO	84
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA 424 N. DEL 6/2/2024	84
PRESCRIZIONE IN MATERIA DI DANNO DA EMOTRASFUSIONE	85
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. I, SENTENZA N. 432/2024 PUBBL. IL 06/02/2024	85
PROVA DEL RAPPORTO FONDAMENTALE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO	86
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 3409 DEL 12/12/2023	86
RESPONSABILITÀ DA COSE IN CUSTODIA	87
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 568 DEL 14/02/2024	87
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 423 DEL 06/02/2024	88
RESPONSABILITA' PROFESSIONALE	89
1. TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 300/2024 DEL 29/01/2024	89
2. TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENT. N. 622 DEL 19/02/2024	90
RESPONSABILITA' SANITARIA	91
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 305/2024 DEL 29/01/2024	91
REVOCA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	92
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2756 DEL 13/10/2023	92
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. IMMIGRAZIONE, DECRETO DEL 13/02/2024	93
RICONOSCIMENTO STATUS VITTIMA DEL DOVERE	94

TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 2275 DEL 30/06/2023	94
RISARCIMENTO DEL DANNO ENDOFAMILIARE	97
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 1794 DEL 23/07/2020	97
RISARCIMENTO DEL DANNO CAGIONATO DA ANIMALI	98
TRIBUNALE DI LECCE, I SEZ., SENTENZA N. 588/2024 DEL 16/02/2024	98
SICUREZZA SUL LAVORO	100
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 804/2024 PUBBLICATA IL 29.2.2024	100
TRATTENUTE STIPENDIALI IN OCCASIONE DI ASSENZE PER MALATTIA	101
TRIBUNALE DI LECCE, SEZ. LAV., SENTENZA N. 390 DEL 08/02/2024	101
TRUST	102
TRIBUNALE DI LECCE, III SEZ., ORDINANZA COLLEGALE DEL 25/01/2024	102
UTILIZZABILITÀ DELLE PROVE RACCOLTE NEL GIUDIZIO PENALE	103
TRIBUNALE DI LECCE, II SEZ., SENTENZA N. 2812/2022 DEL 20/10/2023	103

- SETTORE PENALE -

**APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE DI CUI ALL'ART. 62, CO. 1, N. 4
C.P. AL DELITTO DI RAPINA**

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 131 del 07/02/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Francesca Mariano; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Patrizia Ciccarese

Imputato: B. P. A. U.

Condanna ex artt. 438-442, 533, 535 c.p.p.

APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE DELLA SPECIALE TENUITÀ DEL DANNO –
CONFIGURABILITÀ CON RIGUARDO AL DELITTO DI RAPINA – VALUTAZIONE
GLOBALE DEL DANNO – CONDIZIONI

Riferimenti normativi: *artt. 628 co. 3 c.p. e 62 co. 1, n. 4 c.p.*

La configurabilità della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità in relazione al delitto di rapina deve essere esclusa allorquando il danno cagionato alla persona offesa non sia di lieve entità, indipendentemente dalla capacità della predetta di sopportarlo, e l'azione predatoria sia stata realizzata mediante una minaccia a mano armata. (*Fattispecie in cui il Giudice ha ritenuto di escludere tale attenuante sul duplice rilievo della modesta entità del profitto ingiusto conseguito dall'imputato e del tenore complessivo dell'azione, posta in essere con armi e modalità professionali nei confronti di una donna sola e disarmata.*)

ARTIFICI O RAGGIRI NELLA TRUFFA CONTRATTUALE

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 496 del 21/2/2024

Giudice Est.: Dott. Pietro Baffa; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa VPO Giovanna Facendola

Imputato: P.P.

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO – DELITTI – TRUFFA CONTRATTUALE – ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) – ARTIFICI O RAGGIRI

Riferimenti normativi: *art. 640 c.p.*

In tema di truffa contrattuale, integra l'elemento costitutivo dell'artificio o raggirio la vanteria di spiccate e singolari qualità imprenditoriali, nonché di condizioni di mercato assolutamente vantaggiose, tali da indurre la controparte sostanziale ad una celere definizione dell'appetibile accordo, che altrimenti non avrebbe concluso (*Fattispecie in cui l'imputato, per procurarsi un ingiusto profitto, aveva rappresentato molteplici aspetti negoziali che rendevano particolarmente appetibile la proposta, carpando così la fiducia della persona offesa e inducendola a commissionargli la fornitura di infissi in legno con la contestuale consegna di una cospicua somma di denaro a titolo di acconto*).

ATTI PERSECUTORI

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 362 del 12/02/2024

Giudice Est.: Dott. Marco Marangio Mauro; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa A. Murianna

Imputato: D.E.

Assoluzione ex art. 530 c.p.p.

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - IN
GENERE - ATTI PERSECUTORI - EVENTO DEL REATO - GRAVE E PERDURANTE STATO
DI ANSIA O DI PAURA - PROVA - FATTISPECIE.

Riferimenti normativi: *art. 612 bis c.p.*

Ai fini della configurabilità del reato di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata alla ricerca di fatti sintomatici del turbamento emotivo dal momento che non può diversamente scandagliarsi "il foro interno" della persona offesa. Assumono, allora, importanza tanto le dichiarazioni della stessa vittima del reato, quanto le sue condotte conseguenti e successive all'operato dell'agente, nonchè - infine - la condotta stessa di quest'ultimo, che va valutata, sia in astratto sotto il profilo della sua idoneità a causare l'evento, sia in concreto, con riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui essa si è consumata. *(Nel caso di specie, il Tribunale ha assolto l'imputato dal delitto di atti persecutori commesso ai danni della ex moglie, ritenendo che le condotte poste in essere dal prevenuto, valutate alla luce delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai comportamenti assunti dalla stessa, lungi dall'assurgere al canone di "persecutorietà" richiesto dalla norma incriminatrice, lascino piuttosto trasparire situazioni di ordinaria conflittualità divenute esasperate a seguito della morte del figlio della coppia.)*

BANCAROTTA FRAUDOLENTA

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 12 del 9 gennaio 2024

Giudice Est.: Dott.ssa Valeria Fedele; **Pubblico Ministero:** Dott. Luigi Mastroniani

Imputato: A.D.

Assoluzione ex artt. 438 e 530 c.p.p.

BANCAROTTA FRAUDOLENTA PATRIMONIALE – AMMINISTRATORE DI FATTO –
PROVA DELLO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI DIRETTIVE

Riferimenti normativi: *artt. 216 co.2 e 223 RD 267/42*

In tema di bancarotta fraudolenta, la qualifica di amministratore di fatto di una società richiede l'individuazione di prove significative e concludenti dello svolgimento delle funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività imprenditoriale. *(Nel caso di specie il giudice penale ha assolto l'imputato atteso che non vi era prova che questi, dimesso la carica di amministratore, avesse continuato ad esercitare funzioni di direzione all'interno della società o avesse continuato a partecipare attivamente e direttamente alla vita societaria, se non in occasione dell'espletamento della sua attività professionale di architetto e responsabile tecnico).*

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 1062/2023 del 17/11/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Silvia Saracino; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa D. A. Buffelli

Imputato: L.G. + 1

Condanna ex art. 533 e 535 c.p.p.

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - DISTINZIONE TRA CONNIVENZA NON PUNIBILE E CONCORSO NEL REATO - FATTISPECIE.

Riferimenti normativi: *artt. 81, 110, 483 e 640 c.p.*

In tema di concorso di persone, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, nel concorso di persona punibile è richiesto un contributo partecipativo positivo - morale o materiale - alla condotta criminosa altrui, che si realizza anche solo assicurando all'altro concorrente lo stimolo all'azione criminosa o un maggiore senso di sicurezza, rendendo in tal modo palese la volontà di arrecare un contributo concorsuale alla realizzazione dell'evento illecito. *(Nel caso di specie il giudice ha ritenuto configurabile il concorso del commercialista L.G. nel reato di truffa atteso che lo stesso, con la propria attività di assistenza contabile alla Cooperativa Agricola M., coadiuvandola in tutti gli adempimenti fiscali prescritti per legge pur in assenza di presupposti di legge, ha rafforzato il disegno criminoso permettendo la realizzazione delle condotte truffaldine ai danni dello Stato).*

CONFISCA

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup , Sentenza n. 102 del 31/01/2024

Giudice Est.: Dott. Marcello Rizzo; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Francesca Miglietta

Indagato: F.M.

Condanna ex art. 444 c.p.p.

CONFISCA – DETENZIONE ILLECITA DI SOSTANZE STUPEFACENTI – ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: *artt. 240 c.p., 73 co. 5 D.P.R. n. 309/90*

Ai fini della confisca di un bene, è necessario che tra questo ed il fatto commesso vi sia uno stretto nesso di pertinenzialità, tale che il bene rappresenti lo strumento mediante il quale il reato è stato realizzato oppure ne costituisca il profitto, prezzo o prodotto. In particolare, nel caso in cui sia contestata la sola detenzione di sostanza stupefacente, e non anche lo spaccio, non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento" né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato. *(Nel caso di specie, il giudice penale, essendo contestata la mera detenzione di sostanze stupefacenti e pur essendo verosimile che la somma sequestrata fosse provento di precedenti cessioni, ha ritenuto la stessa non poteva essere confiscata.)*

DANNEGGIAMENTO

Tribunale di Lecce, Sez. GIP-GUP, sentenza n. 92/2024 del 26/01/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Silvia Saracino; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa P. Ciccarese

Imputato: D.T.J.

Condanna ex art. 533 e 535 c.p.p.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DANNEGGIAMENTO - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
- APPLICABILITÀ DELL'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART. 635 N. 1 IN RELAZIONE ALL'ART.
625 N. 7 COD. PEN. - ESCLUSIONE - RAGIONI.

Riferimenti normativi: *artt. 635, comma 1 e 2 n. 1) in relazione anche all'art. 625 n.7 c.p.*

La "ratio" della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nel fatto che si tratta di cose prive di custodia da parte del proprietario, con la conseguenza che la proprietà o il possesso di esse ha come presidio soltanto il senso del rispetto da parte dei terzi. *(Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto non applicabile la contestata aggravante dell'esposizione alla pubblica fede ex art. 625 co. 1 n.7) di un tir in sosta alla stazione di servizio atteso che, il conducente era fisicamente presente all'interno della vettura e, malgrado stesse dormendo, veniva svegliato dai rumori provenienti dall'esterno riuscendo ad esercitare una forma attiva e diretta di vigilanza del bene, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine ed evitando, in tal modo, l'evento dannoso)*

DETTENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 39/2024 del 16.01.2024

Giudice Est.: dott.ssa Anna Paola CAPANO; **Pubblico Ministero:** dott. Alessandro PRONTERA

Imputato: F.G.S.

Assoluzione ex artt. 442 in relazione all'art. 530 c.p.p.

REATI CONTRO LA PERSONA – REATI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE – DELITTO DI DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO – DELITTO DI PORNOGRAFIA MINORILE – CONCORSO DI REATI - ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: *artt. 600 ter e 600 quater c.p.*

Non è configurabile il concorso tra il reato di detenzione di materiale pornografico e il reato di distribuzione, divulgazione e diffusione di materiale pornografico di cui all'art. 600 *ter*, 3° co., dovendo applicarsi, in virtù della clausola di riserva, la più grave fattispecie di cui all'art. 600 *ter c.p.*, a condizione che vi sia sovrapposizione o, comunque, tendenziale identità tra materiale detenuto e materiale divulgato.

Ne consegue che, il reato di detenzione di materiale pedopornografico concorre con quello di divulgazione dello stesso, di cui all'art. 600 *ter*, 3° co., c.p., allorché il materiale detenuto sia di tale ingente quantità che solo una parte sia stata oggetto di divulgazione (*Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto di applicare esclusivamente il reato di cui all'art. 600 ter, c. 3, c.p. essendo stata dimostrata la medesimezza delle immagini rispettivamente detenute e distribuite o comunque diffuse dall'imputato*).

**DISCRIMEN TRA IL DELITTO DI DETENZIONE DI ESPLOSIVI E LA
CONTRAVVENZIONE DI DETENZIONE DI MATERIALE ESPLODENTE**

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 77 del 24/01/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Francesca Mariano; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Erika Masetti

Imputato: B.A.

Condanna ex artt. 438 e ss. c.p.p.

CONFIGURABILITÀ DEL DELITTO DI ILLEGALE DETENZIONE DI ESPLOSIVI -
CONDIZIONI - REATO CONTRAVVENZIONALE PREVISTO DALL'ART. 678 COD. PEN. –
FATTISPECIE.

Riferimenti normativi: *artt. 2 L. 895/67, 678 c.p.*

Integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi di cui all'art. 2 L. 895/67 e non il reato contravvenzionale previsto dall'art. 678 c.p. la condotta di colui che realizza ordigni esplosivi pronti all'uso che, sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, sono caratterizzati da elevata micidialità, potendo provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo in caso di attivazione in luoghi chiusi e/o in prossimità di persone o animali. (*Fattispecie relativa alla detenzione, da parte dell'imputato, di un ordigno ad elevata micidialità esplosiva, un manufatto esplodente, una bottiglia molotov ed una bottiglia infiammabile, realizzati artigianalmente e contenenti ciascuno materiale esplosivo, e di cui gli artificieri avevano accertato l'elevata potenzialità lesiva.*)

ELEMENTO SOGGETTIVO NEL DELITTO DI ATTI PERSECUTORI

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza del 25/01/2024

Giudice: Dott.ssa Giulia PROTO; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Giovanna CANNARILE;

Imputati: F.P. + 1

Sentenza di non luogo a procedere;

REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE –
ELEMENTO SOGGETTIVO – DOLO – IDONEITA' – INTENZIONE CRIMINOSA UNITARIA.

Riferimenti normativi: *art. 612 bis c.p.*

In ordine al delitto di atti persecutori, l'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, vale a dire dalla volontà di minacciare e molestare nella consapevolezza della idoneità di tali condotte alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice e, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, manifestando una intenzione criminosa che va oltre i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo richiesto dalla norma che il soggetto agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi. *(Fattispecie nell'ambito della quale il Giudice non ha ritenuto integrato il delitto, in quanto le singole condotte asseritamente moleste perpetrate dagli imputati, nell'ambito di un rapporto di vicinato fra condomini, non sono risultate permeate dalla unitaria consapevolezza di una loro idoneità al turbamento psicologico della vittima.)*

EMISSIONE DI FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI

Tribunale di Lecce, sezione Gup., sent. n. 1076/2023 del 23/11/2023

Giudice Est.: Dott. Alcide Maritati; **Pubblico Ministero:** Dott. Massimiliano Carducci

Indagato: Q.F.

Sentenza di assoluzione ex artt. 442 e 530 c.p.p.

REATI TRIBUTARI – EMISSIONE DI FATTURE SOGGETTIVAMENTE INESISTENTI -
ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: artt. 1 lett. a) e 8 d.lgs. n. 74/2000

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. n. 74/2000 è necessario che il soggetto indicato quale emittente o percettore della fattura sia del tutto estraneo all'operazione medesima, non avendo concretamente rivestito né la qualità di committente o cessionario della merce o del servizio, né tantomeno quello di pagatore o di percettore dell'importo della relativa prestazione. *(Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto insussistente il fatto di reato contestato, atteso che la società emittente le fatture tacciate di mendacio risultava essere, in forza di un accordo di reversibilità, l'effettivo percettore dei compensi fatturati, pur essendo questi relativi alle prestazioni personalmente svolte dal rappresentante legale della società medesima).*

ESTORSIONE

1. Tribunale di Lecce, sez. I, sentenza n. 3050, dep. 29/12/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Giovanna Piazzalunga; **P.M.** Dr.ssa Simona Rizzo

Imputato: B.S.

Condanna ex art. 533 c.p.p.

REATO - CIRCOSTANZE ATTENUANTI - REATI CONTRO IL PATRIMONIO MEDIANTE VIOLENZA ALLE PERSONE - REATO DI ESTORSIONE - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - APPLICABILITÀ DELL'ATTENUANTE DELLA LIEVE ENTITÀ

Riferimenti normativi: *artt. 629, 65, comma 1, n. 3), c.p.*

L'episodicità delle condotte penalmente rilevanti, la scarsità dell'offesa personale alla vittima, l'esiguità delle somme di denaro pretese e l'assenza di profili organizzativi possono giustificare l'applicabilità di una fattispecie attenuata (*Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che le condotte violente dell'imputato siano state originate dall'intento di ottenere dalla sorella, che gestiva il denaro di famiglia, alcune somme al fine di soddisfare il proprio vizio del bere. Tuttavia, le caratteristiche fattuali della condotta - in particolare, l'occasionalità delle condotte e l'esiguità delle somme estorte - hanno indotto il giudice a valutare la fattispecie concreta come un'ipotesi di lesività minima, sebbene idonea ad incidere sulla libertà di autodeterminazione della persona; pertanto, il giudice ha applicato al reato in esame, in via estensiva, l'attenuante della lieve entità prevista per il sequestro estorsivo*).

2. Tribunale di Lecce, II Sez. Coll., sentenza n. 4226 del 27/12/2023 – dep. 2/1/2024

Giudice Est.: Dott. Pietro Baffa; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Maria Vallefucio

Imputato: F.E. + 1

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO – DELITTI – ESTORSIONE – TENTATIVO –
CONFIGURABILITÀ.

Riferimenti normativi: *artt. 81 cpv., 110, 56-629, commi 1 e 2, c.p.; artt. 61, n. 2, 81 cpv., 10-12-14 L. n. 497/1974*

In tema di estorsione, è configurabile il reato tentato e non consumato nel caso di costrizione della vittima ad interrompere la sua attività lavorativa, mediante coazione fisica e richiesta connotata da un tenore minaccioso ed intimidatorio, accompagnata dall'esibizione e dall'utilizzo in luogo pubblico di un'arma abusivamente detenuta, al fine di conseguire un ingiusto profitto, non riuscendo l'intento illecito del soggetto agente per la forte resistenza della persona offesa che denuncia l'accaduto all'Autorità Giudiziaria (*Nel caso di specie, gli imputati pretendevano che le vittime abbandonassero l'area di parcheggio da queste regolarmente gestita, percuotendole e minacciandole, anche mediante l'uso di armi illecitamente detenute, intendendo monopolizzare l'attività sull'antistante sito abusivo, non riuscendo tuttavia nell'intento stante l'opposizione delle vittime che denunciavano i fatti accaduti*).

3. Tribunale di Lecce, sez. Gip/Gup, ordinanza camerale del 23.12.2023

Giudice Est.: Dott. Sergio Mario TOSI

Imputato: Lorusso Francesco

Imputazione coatta ex art. 409 co. 5 c.p.p.

MINACCIA DI ADIRE LE VIE LEGALI PER REALIZZARE UN PRETESO DIRITTO –
RECUPERO DEL CREDITO PROFESSIONALE – SUSSISTENZA DELITTO DI ESTORSIONE

Riferimenti normativi: *629 c.p.*

In tema di estorsione, la condotta del difensore che minaccia di agire forzosamente per il recupero del credito professionale asseritamente vantato ben può integrare il delitto previsto dall'art. 629 c.p. quando la diffida, accompagnata dall'avvertimento di possibili azioni esecutive a tutela del credito, pur astrattamente legittima, è formulata all'evidente scopo di coartare la volontà altrui e di conseguire risultati non conformi a giustizia. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto sussistente la responsabilità dell'imputato il quale, in virtù di mandati ricevuti da ex clienti sulla base di apposita convenzione stipulata con società d'intermediazione professionale, sistematicamente reiterava e duplicava le richieste di pagamento di compensi professionali già riconosciuti dalla suddetta società, minacciando di agire in giudizio nei confronti dei propri patrocinati non ottemperanti).*

LESIONI

Tribunale di Lecce, sez. I, sentenza n. 3050, dep. 29/12/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Giovanna Piazzalunga; **P.M.** Dr.ssa Simona Rizzo

Imputato: B.S.

Condanna ex art. 533 c.p.p.

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ
INDIVIDUALE - LESIONE - MALATTIA - CONTUSIONE

Riferimenti normativi: *art. 582 c.p.*

La nozione di "malattia", giuridicamente rilevante, comprende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale che innesti un significativo processo patologico, anche non definitivo; vale a dire, qualsiasi alterazione anatomica che importi un processo di reintegrazione, pur se di breve durata. Pertanto, la contusione costituisce malattia ai sensi dell'art. 582 c.p. (*Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che la diagnosi di contusione facciale ricadesse a pieno titolo nella nozione di malattia, rilevante ai fini della configurabilità del reato di lesioni*).

LUOGO PUBBLICO-LUOGO APERTO AL PUBBLICO

Tribunale di Lecce, Sez. Gip/Gup, sentenza n. 5/24 del 09.01.2024

Giudice Est.: dott.ssa Anna Paola CAPANO; **Pubblico Ministero:** dott.ssa Rosaria PETROLO

Imputato: P.P.D.

REATI CONTRO LA PERSONA – REATI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE – PORTO D'ARMA IN LUOGO PUBBLICO – SCALE E PIANEROTTOLI CONDOMINIALI – NATURA DI LUOGO APERTO AL PUBBLICO

Riferimenti normativi: *art. 4 l. 18 aprile 1975, art. 131 bis c.p.*

Per "luogo aperto al pubblico" deve intendersi quello al quale chiunque può accedere a determinate condizioni, ovvero quello frequentabile da un'intera categoria di persone o comunque da un numero indeterminato di soggetti, che abbiano la possibilità giuridica e pratica di accedervi, senza la legittima opposizione di chi sul luogo esercita un potere di fatto o di diritto. Rientrano, invece, nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi, senza il consenso del titolare, compresi i luoghi destinati all'esercizio di attività lavorativa o professionale.

Acclarate tali nozioni deve ritenersi il pianerottolo, antistante l'abitazione, come riconducibile alla categoria del "luogo aperto al pubblico", e non ad un luogo, rientrante nel concetto di abitazione ovvero sia luogo di privata dimora (*Nel caso di specie, è stata riconosciuta la responsabilità dell'imputato - salvo poi riconoscere l'operatività della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. - il quale aveva riposto un coltello con lama di 10 cm in un bidone dell'immondizia posto sul pianerottolo esterno dell'abitazione, attesa la riconducibilità del predetto pianerottolo alla categoria dei luoghi aperti al pubblico*).

MALTRATTAMENTI CONTRO FAMILIARI E CONVIVENTI

1. Tribunale di Lecce, sez. Gip/Gup, sentenza n. 845/2023 del 22.9.2023

Giudice Est.: Dott. Sergio Mario TOSI; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Giorgia VILLA

Imputato: Colagiorgio Roberto

Condanna ex artt. 442, 533 e 535 c.p.p.

NECESSARI Sussistenza DEL RAPPORTO DI TOTALE SOGGEZIONE DELLA VITTIMA –
ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: 572 c.p.

In tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi puniti ai sensi dell'art. 572 c.p., la rilevanza penale sussiste a prescindere dalla ricorrenza di un rapporto di totale soggezione della persona offesa nei confronti dell'agente, non potendo escludersi il delitto per effetto della maggiore capacità di resistenza dimostrata da quest'ultima, non essendo elemento costitutivo del reato la riduzione della vittima a succube dell'autore del fatto. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto sussistente la responsabilità penale dell'imputato nonostante la capacità di reazione e di contrasto della persona offesa in particolare in un episodio in cui, bloccata con la forza dall'imputato all'atto di chiamare i carabinieri, la stessa colpiva in volto l'ex compagno sollecitando l'intervento di alcuni passanti che provvedevano a contattare le forze dell'ordine e lo costringevano alla fuga).*

2. Tribunale di Lecce, Sezione GIP/GUP, ordinanza del 22.01.2024 di imputazione a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, proc. n. 1108/23 RGGIP

Giudice: Dott.ssa Giulia PROTO; **Pubblico Ministero:** dott.ssa Rosaria PETROLO;

Imputato: L. C.

Ordinanza di imputazione a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione;

REATI CONTRO LA FAMIGLIA – MALTRATTAMENTI – ELEMENTO OGGETTIVO – GRADO DI CONDIZIONAMENTO DELLA VITTIMA – TOTALE SOGGEZIONE – RILEVANZA – ESCLUSIONE – RAGIONI.

Riferimenti normativi: *art. 572 c.p.*

In materia di maltrattamenti in famiglia, con riguardo a condotte abitualmente vessatorie, che siano concretamente idonee a cagionare sofferenze, privazioni ed umiliazioni, il reato non è escluso per effetto della maggiore capacità di resistenza vantata dalla persona offesa, non essendo elemento costitutivo della fattispecie incriminatrice la riduzione della vittima a succube dell'agente. *(Fattispecie nell'ambito della quale il giudice ha ritenuto astrattamente configurabile il delitto in parola in capo all'indagato anche dinanzi alla mancata totale soggezione della vittima, ovvero unicamente in ragione della concreta idoneità delle condotte a cagionare uno stato di perdurante angoscia alla vittima).*

3. Tribunale di Lecce, I sezione, composizione collegiale, sentenza n. 3050, dep. 29/12/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Giovanna Piazzalunga; **P.M.** dr.ssa Simona RIZZO

Imputato: B.S.

Condanna ex art. 533 c.p.p.

REATI CONTRO LA FAMIGLIA - MALTRATTAMENTI - REATO ABITUALE -
CONFIGURABILITÀ

Riferimenti normativi: art. 572 c.p.

Il delitto di maltrattamenti in famiglia richiede, ai fini della configurabilità, “l’elemento dell’abitudine”: i fatti commissivi ed omissivi rilevano penalmente solo in virtù della loro reiterazione nel tempo, allorché vi sia un numero minimo di condotte collegate tra di loro per mezzo di un nesso di abitudine. Pertanto, per ritenere configurato il reato di maltrattamenti, occorre che le condotte non siano sporadiche e manifestazione di un atteggiamento di contingente aggressività, ma siano la manifestazione di una persistente attività vessatoria, idonea a ledere la personalità della vittima e tale da generare un regime di vita persecutorio e umiliante (*Nel caso specifico, il giudice ha ritenuto non potersi accertare la responsabilità dell'imputato per il reato di maltrattamenti poiché nella denuncia-querela sporta dalla vittima venivano individuati due episodi specifici, con una distanza temporale di oltre due anni. Inoltre, non era stato provato che i suddetti accadimenti avessero inciso negativamente sulle condizioni di vita del nucleo familiare*).

MINACCIA

Tribunale di Lecce, sez. I, sentenza n. 3050, dep. 29/12/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Giovanna Piazzalunga; **P.M.** Dr.ssa Simona Rizzo

Imputato: B.S.

Condanna ex art. 533 c.p.p.

MINACCIA - REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ
INDIVIDUALE - NOZIONE - FATTISPECIE

Riferimenti normativi: art. 612 c.p.

Ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 612 c.p., è necessario che la minaccia sia seria - cioè consista nella prospettazione credibile di un male per la vittima - ed effettiva (*Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto che la minaccia posta in essere dall'imputato fosse idonea a produrre un effetto di intimidazione sulla volontà della vittima, che, di fatto, ha iniziato ad accondiscendere alle richieste dell'imputato, nel timore di subire vessazioni e/o violenze fisiche - timore, all'evidenza, fondato, atteso l'episodio di violenza già subito*).

NESSO DI CAUSALITÀ

Tribunale di Lecce, I Sez., sentenza n. 320 del 05/02/2024

Giudice Est.: Dott. Marco Marangio Mauro; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa G. Facendola

Imputato: N. A.

Condanna ex artt. 533 e 535 c.p.p.

REATO - RAPPORTO DI CAUSALITÀ - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO
- SITUAZIONE DI PERICOLO SULLA STRADA - ESCLUSIVA EFFICIENZA CAUSALE
DELL'EVENTO - CONDIZIONI - FATTISPECIE: OMICIDIO COLPOSO A SEGUITO DI
INCIDENTE STRADALE.

Riferimenti normativi: *artt. 40 e 590 bis c.p.*

In tema di omicidio stradale, affinché le condizioni della strada siano poste come cause da sole sufficienti a determinare l'evento, tali da provocare l'interruzione del nesso causale tra l'azione dell'imputato e l'evento stesso, è necessario che le anomalie del manto stradale assumano i caratteri dell'insidia e del trabocchetto così che per la loro oggettiva invisibilità e la conseguente imprevedibilità, integrino una situazione di pericolo occulto inevitabile con l'uso della normale diligenza. Di contro, invece, qualora la situazione di pericolo sia conoscibile e superabile, la causazione dell'infortunio non può che fare capo esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la normale diligenza che si richiede a colui che usi una strada pubblica. *(Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che nel tratto di strada percorso dall'imputato, la presenza di arbusti a ridosso della banchina non potesse considerarsi quale fattore eccezionale e abnorme non prevedibile da parte dell'agente, ma fattore ben noto all'imputato fin dall'imbocco di quella strada caratterizzata, come molte strade extraurbane della provincia di Lecce, dalla presenza di vegetazione a breve distanza dal margine stradale.)*

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

Tribunale di Lecce, sezione Gup, sent. n. 104 del 01/02/2024

Giudice Est.: Dott. Alcide Maritati; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Maria Vallefucio

Imputato: M.A.

Sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p.

OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO – OMICIDIO COLPOSO –
RESPONSABILITA' COLPOSA PER MORTE O LESIONI PERSONALI - ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: art. 589, c.1 e c. 2, art. 90 d.lgs n. 81/2008

La responsabilità per morte sul luogo di lavoro, conseguente alla violazione degli obblighi di sicurezza previsti dagli artt. 26 e 90, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 grava esclusivamente sul committente, da intendersi come colui che ha stipulato il contratto d'opera o di appalto, anche se non proprietario del bene che si avvantaggia delle opere affidate.

Il dovere di adottare misure di sicurezza nei confronti dei lavoratori incombe, dunque, sul committente, stante la sua posizione di soggetto che provvede all'individuazione del contraente, all'affidamento dell'opera e che si ingerisce nell'esecuzione del contratto. *(Nella fattispecie, il giudice ha escluso la responsabilità dell'imputato per la morte del lavoratore avvenuta durante i lavori di rifacimento del solaio di un deposito agricolo, atteso che il suddetto risultava essere, alla luce del compendio probatorio, solo proprietario del fondo in questione e, non anche, committente dei lavori in cui era ubicato il deposito).*

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI

Tribunale di Lecce, Sez. II, sent. n. 409 del 15/02/2024

Giudice Estensore: Dott.ssa Chiara Panico; **VPO:** Dott.ssa Maria Antonella Pasquino

Imputato: O.R.;

Assoluzione ex art. 530 c.p.p.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI – REATO A CONDOTTA VINCOLATA – IRRILEVANZA DELLA SOLA OMISSIONE – RAGIONI.

Riferimenti normativi: *art. 10 D.Igs. 74/2000*

Il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili di cui all'art. 10 del D.Igs. 74/2000 è un reato a condotta vincolata commissiva con un evento di danno, rappresentato dalla perdita della funzione riepilogativa della documentazione contabile. Pertanto, la condotta del reato non può sostanziarsi in un mero comportamento omissivo, ossia il non avere tenuto le scritture in modo tale che sia stato obiettivamente più difficoltosa - ancorché non impossibile - la ricostruzione della situazione contabile, ma richiede, per l'integrazione della fattispecie penale, un *quid pluris* a contenuto commissivo consistente nell'occultamento ovvero nella distruzione di tali scritture la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge. *(Nel caso di specie, il Giudice ha assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 10 del D.Igs. 74 del 2000 poichè l'istruttoria dibattimentale aveva dimostrato come lo stesso, in realtà, non avesse proprio tenuto alcuna scrittura contabile, per il sol fatto che, non dichiarava alcun reddito dalla sua attività di impresa).*

OFFERTA DI SOSTANZA STUPEFACENTE

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, SENT. n. 982/2023

Giudice: Dott. Angelo Zizzari; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Carmen Ruggiero

Imputati: L.R. +10

Sentenza di condanna in abbreviato

SOSTANZE STUPEFACENTI – OFFERTA – MOMENTO CONSUMATIVO – TIPICITÀ DELLA CONDOTTA

Riferimenti normativi: *art. 73 DPR 309/1990*

Quanto alla configurabilità del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, la condotta criminosa di "offerta" di sostanze stupefacenti si perfeziona nel momento in cui l'agente manifesta la disponibilità a procurare ad altri droga, indipendentemente dall'accettazione del destinatario, a condizione, tuttavia, che si tratti di un'offerta collegata ad una effettiva disponibilità, sia pure non attuale, della droga, per tale intendendosi la possibilità di procurare lo stupefacente ovvero di smistarlo in tempi ragionevoli e con modalità che "garantiscono" il cessionario. *(Nel caso di specie, l'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto in parola, in quanto lo stesso aveva la disponibilità (della sostanza) per sua espressa dichiarazione, tanto che era in grado di indicare precisamente il giorno dell'incontro, funzionale alla vendita, escludendo nettamente la preoccupazione dell'acquirente in ordine alla disponibilità della sostanza ed alla necessità di chiamarlo ancora per conferma prima del giorno fissato).*

OMICIDIO STRADALE

Tribunale di Lecce, sez. I, sentenza n. 3632, dep. 8/02/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Giovanna Piazzalunga; **P.M.** Dott. Massimiliano Carducci

Imputato: B.F.G.

Assoluzione ex art. 530, comma 2, c.p.p.

REATO - NESSO CAUSALE TRA CONDOTTA ED EVENTO - OMICIDIO STRADALE

Riferimenti normativi: *artt. 40 e 41 c.p., in relazione all'art. 589 bis c.p.*

In tema di nesso di causalità tra condotta ed evento, la prevedibilità ed evitabilità dell'evento vanno valutate in concreto anche nell'ambito della colpa specifica, valendo la prevedibilità non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautelato nella norma, ma pure in relazione al profilo squisitamente soggettivo, al rimprovero personale, imponendo un'indagine rapportata alle diverse classi di agenti modello, ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto. Il comportamento colposo della vittima di un sinistro, infatti, può costituire causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, nel caso i cui risulti del tutto eccezionale, atipico, non previsto né prevedibile, cioè quando il conducente si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare la vittima (*Nel caso specifico il giudice ha ritenuto che l'imputato non fosse in condizione di prevedere ed evitare l'impatto, individuando il momento di percezione del pericolo in quello in cui l'auto della vittima - in modo rapido, inatteso ed imprevedibile - ha invaso la corsia opposta nella quale transitava il mezzo guidato dall'imputato*).

PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEI MEZZI DI IMPUGNAZIONE

Tribunale di Lecce, Sez. GIP/GUP, ORD. del 29/02/2024

Giudice: Dott. Angelo Zizzari; **Pubblico Ministero:** Dott.ssa Simona Rizzo

Imputato: C.A. +1

Ordinanza di trasmissione atti

QUALIFICAZIONE GIURIDICA ISTANZA – ATTO DI APPELLO CAUTELARE - PRINCIPIO DI CONSERVAZIONE DEI MEZZI D'IMPUGNAZIONE – REGOLE GENERALI SULLE IMPUGNAZIONI – TRASMISSIONE ATTI AL GIUDICE COMPETENTE

Riferimenti normativi: *art. 568, c. 5 c.p.p.*

L'impugnazione, e quindi il ricorso al Tribunale per il riesame, è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dall'istante; se l'impugnazione è proposta a un giudice incompetente, questi trasmette gli atti al giudice competente, ai sensi del V comma dell'art. 568 c.p.p. in tema di regole generali delle impugnazioni. *(Nel caso di specie, il Giudice, ravvisando nell'istanza qualificata dal richiedente quale istanza di sostituzione e revoca della misura - proposta il giorno dopo rispetto a medesima istanza rigettata e fondata esclusivamente su censure del precedente provvedimento - un atto di gravame ex art. 310 c.p.p., disponeva trasmissione degli atti al Tribunale del riesame, secondo il principio di conservazione dei mezzi di impugnazione).*

RAPPORTO TRA VIOLENZA O MINACCIA AD UN CORPO POLITICO, AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO O AI SUOI SINGOLI COMPONENTI (ART. 338 C.P.) OVVERO AD UN PUBBLICO UFFICIALE (ART. 336 C.P.)

Tribunale di Lecce, Sez. II, sent. n. 3612 del 07/02/2024

Giudice Estensore: Dott.ssa Chiara Panico; **VPO:** Dott. Gioacchino Argentino

Imputato: D.R.S;

Condanna ex artt. 521, 533 e 535 c.p.p.

VIOLENZA O MINACCIA AD UN CORPO POLITICO, AMMINISTRATIVO O GIUDIZIARIO O AI SUOI SINGOLI COMPONENTI – VIOLENZA O MINACCIA A UN PUBBLICO UFFICIALE – DIFFERENZA – RAGIONI.

Riferimenti normativi: artt. 338 e 336 c.p.

Non integra il reato di cui all'art. 338 c.p. bensì quello di cui all'art. 336 c.p. la condotta di violenza o minaccia poste in essere contro un pubblico ufficiale non facente parte del corpo politico, amministrativo o giudiziario competente a svolgere una determinata attività e diretta a coartare la volontà del singolo. Infatti, mentre la fattispecie di cui all'art. 338 c.p. sanziona la violenza o la minaccia rivolte direttamente contro le persone che costituiscono il corpo politico competente allo svolgimento di una certa attività al fine di impedire o turbare l'attività dell'intero collegio – senza peraltro che la condotta violenta o minacciosa debba essere necessariamente tenuta nei confronti dell'intero collegio ben potendo essere rivolta contro un singolo componente – l'art. 336 c.p. è rivolto alla tutela del singolo pubblico ufficiale. *(Nel caso di specie, l'imputato era chiamato a rispondere del delitto di violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti, p. e p. dall'art. 338 c.p., perché, con reiterate condotte intimidatorie, aveva minacciato in maniera esplicita ed implicita il Sindaco ed un consigliere comunale al fine di ottenere l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero l'adozione di un provvedimento a sé favorevole. Ebbene, il giudice ha riqualificato il reato di cui all'art. 338 c.p. in quello di cui all'art. 336 c.p. sul presupposto che la procedura di assegnazione di un alloggio popolare non compete al Sindaco, al consiglio comunale o alla giunta esecutiva, ma passa attraverso ha inizio con la pubblicazione di un bando e termina con una determina da parte del dirigente comunale di settore, il quale, al ricorrere dei requisiti prescritti nel bando, provvede all'attribuzione degli alloggi. Nella fattispecie in questione, mancava quindi il requisito dell'offesa al corpo politico, o ad un membro di esso, al fine di turbarne l'attività, non rientrando tale atto nelle dirette competenze dei singoli soggetti interessati dalle minacce. Invece, ha ritenuto il Tribunale che l'imputato avesse agito utilizzando minaccia ai pubblici ufficiali proprio al fine di costringerli a compiere un atto contrario ai loro doveri di ufficio, ovvero sia assegnargli ad ogni costo una casa popolare).*

TENTATA TRUFFA AGGRAVATA

Tribunale di Lecce, Sez. Gip-Gup, ordinanza del 22/01/2024

Giudice Est.: Dott. Marcello Rizzo; **Pubblico Ministero:** Dott. Massimiliano CARDUCCI

Indagato: F.S.

TENTATIVO – TRUFFA AGGRAVATA – CONFIGURABILITÀ.

Riferimenti normativi: *artt. 56 - 640, co. 2, n. 1) c.p.*

Integra il reato di tentata truffa aggravata ai danni dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale l'aver compiuto, mediante artifici e raggiri, atti idonei diretti in modo non equivoco ad indurre in errore l'I.N.P.S., consistiti nell'attestare falsamente di aver assunto alle proprie dipendenze sedicenti lavoratori, con la finalità di trarne illeciti vantaggi economici e di permettere a questi ultimi di avere un ingiusto profitto derivante dalla richiesta di provvidenze a sostegno del reddito. *(Nel caso di specie, il giudice penale ha ritenuto sussistere il reato di tentata truffa aggravata ai danni dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in capo al titolare di una ditta individuale esercente attività di "coltivazione mista di prodotti in piena area", per aver presentato all'I.N.P.S. centinaia di richieste di sussidi da parte di sedicenti braccianti agricoli, tentando di far conseguire ai predetti ulteriori erogazioni da parte dell'ente.)*

TRUFFA CONTRATTUALE

Tribunale di Lecce, Sez. Gip-Gup, sentenza n. 13 del 09/01/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Valeria Fedele; **Pubblico Ministero:** Dott. Luigi Mastroniani

Imputato: F.A.

Condanna ex artt. 438 ss., 533, 535 c.p.p.

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - - TRUFFA –ELEMENTO OGGETTIVO – ARTIFICI E RAGGIRI – MANCATO RISPETTO MODALITA' ESECUTIVE CONTRATTO

Riferimenti normativi: *art. 640 c.p.*

In tema di truffa contrattuale, il mancato rispetto da parte di uno dei contraenti delle modalità esecutive del contratto, rispetto a quelle inizialmente concordate, unitamente a condotte artificiali idonee a generare un danno con ingiusto profitto, integra l'elemento degli artifici e raggiri richiesti per la sussistenza del reato di cui all'art. 640 c.p. (*Nel caso di specie il giudice penale ha condannato l'imputato atteso che il suddetto non solo non aveva rispettato le modalità esecutive del contratto, restituendo un prodotto difforme da quello ricevuto, ma aveva posto in essere artifici e raggiri consistiti nell'affermare di aver ricevuto un prodotto non funzionante e nell'avviare la procedura di restituzione e di rimborso*).

- SETTORE CIVILE -

AMPLIAMENTO DELLA DOMANDA IN CORSO DI CAUSA

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 2882 del 26/10/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

D.L. + altri (attori) c/ **Ministero della Salute** (convenuto)

RISARCIMENTO DANNI - EMOTRASFUSIONI – DANNO DA PERDITA DEL RAPPORTO PARENTALE – SISTEMA TABELLARE A PUNTI

Riferimenti normativi: *art. 2059 c.c.*

In applicazione delle nuove tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022, fondate su un sistema “a punto variabile”, con riferimento al parametro D (inerente alla sopravvivenza di altri congiunti appartenenti al nucleo familiare, per cui è prevista l’attribuzione di 16 punti nel caso in cui non vi sia alcun superstite e, nel caso in cui vi siano 1, 2 o 3 superstiti, rispettivamente 14, 12 e 9 punti) a parere del Tribunale è iniquo escludere a priori l’attribuzione di un qualsivoglia punteggio nell’ipotesi in cui i congiunti più prossimi sopravvissuti siano in un n. superiore a tre. Infatti, la presenza di altri parenti facenti parte lo stesso nucleo familiare di appartenenza del de cuius, se da un lato attenua il dolore dovuto alla perdita, poiché consente al singolo superstite di condividere la sofferenza con altri congiunti che affrontano lo stesso lutto, dall’altro non elimina completamente il patema d’animo, il dolore e il lutto nell’ipotesi in cui il n. di congiunti sia superiore a tre. Pertanto, superato un determinato n. di superstiti, individuato dall’Osservatorio di Milano nel n. di tre, il punteggio da assegnare per tale specifico criterio – che unitamente agli altri quattro compone il danno da perdita del rapporto parentale – va ragionevolmente diminuito progressivamente. *(Nella specie, il Tribunale, in applicazione delle tabelle milanesi ha ritenuto equo dove riconoscere 6 punti ad ognuno dei danneggiati, il quale ha potuto giovare della presenza di quattro superstiti).*

ANNULLABILITÀ DEL TESTAMENTO OLOGRAFO

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 328 del 31/1/2024

Giudice: Dott.ssa Alessandra Cesi;

M.C.A. (attrice) c/ **P.C.+1** (convenute)

TESTAMENTO OLOGRAFO – VALIDITÀ – DATA – OMESSA INDICAZIONE DEL GIORNO
- ANNULLAMENTO

Riferimenti normativi: *artt. 602 e 606 c.c.*

Nel testamento olografo l'omessa o incompleta indicazione della data comporta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 602 e 606 c.c., l'annullabilità del medesimo. In particolare, la data deve contenere l'indicazione del giorno, del mese e dell'anno, in lettere o in cifre, o in parte in lettere e in parte in cifre, ma si ammettono comunemente anche locuzioni che facciano diretto ed inequivoco riferimento a determinati avvenimenti o solennità, in applicazione del c.d. "principio di equipollenza", come il giorno di Natale o del compleanno; essa può essere inserita all'inizio o alla fine del testo e deve essere autografa. *(Nel caso in esame il testamento avente all'inizio la mera dicitura "S.M. Leuca agosto 2011" è stato dichiarato invalido e annullato stante la evidente mancata indicazione del giorno di redazione non altrimenti desumibile dal resto del testo).*

**APPROVAZIONE E OMOLOGAZIONE IN RIFERIMENTO ALLE
APPARECCHIATURE DI RILEVZIONE DELLA VELOCITÀ**

Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, sentenza 792/2024 del 27/02/2024

Giudice Est: Dott.ssa Caterina Stasi;

C.M., C.M. (appellanti) c/ **C.N.** (appellato)

DISPOSITIVO AUTOVELOX - APPROVAZIONE O OMOLOGAZIONE
DELL'APPARECCHIATURA - EQUIVALENZA DEI TERMINI -

Riferimenti normativi: *art. 45 C.d.S.; 192 Reg. Att. C.d.S., art. 201 C.d.S.*

L'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento dei limiti di velocità (AUTOVELOX), può dichiararsi valida sia nel caso in cui la stessa sia stata sottoposta ad "approvazione" da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sia nel caso in cui si sia provveduto alla sua "omologazione". È lo stesso Ministero competente, nonché l'impianto normativo di riferimento, che utilizzano i termini approvazione e omologazione in via equivalente e alternativa. Ed inoltre, giova precisare che è la periodica taratura dell'apparecchiatura che assicura che la misurazione eseguita dall'autoveloX sia conforme alla realtà, a prescindere dunque dalla omologazione o approvazione che sia stata eseguita sul DISPOSITIVO (*Nel caso di specie, il giudice, nell'ambito di un appello avverso la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato il ricorso proposto in primo grado avverso il verbale di infrazione per eccesso di velocità rilevato dal dispositivo AutoveloX, ha accolto parzialmente l'appello proposto, non accogliendo, tuttavia, tra gli altri motivi di ricorso, quello relativo alla mancata omologazione dell'apparecchiatura utilizzata, ritenendo che l'approvazione dello stesso fosse sufficiente, insieme alla taratura dell'apparecchiatura, a configurarne la validità*).

ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 2812/2022 del 20/10/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Cinzia Mondatore;

D.P.M.R. (ricorrente) **c/ M.G.** (resistente)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE - ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE - CRITERI - ESCLUSIVA CONSIDERAZIONE INTERESSE DEI FIGLI.

Riferimenti normativi: *art. 155-quater c.c., art. 337-sexies c.c., art. 710 c.p.c.*

In materia di separazione o divorzio, l'assegnazione della casa familiare è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, con la conseguenza che la concessione del beneficio in questione e il correlativo potere di assegnazione da parte del giudice restano subordinati all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti. Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, inoltre, l'assegnazione di una porzione della casa familiare al genitore non collocatario dei figli può disporsi solo nel caso in cui l'unità abitativa sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia o sia comunque agevolmente divisibile. *(Nell'ambito del giudizio di separazione personale dei coniugi, il Giudice ha rigettato la richiesta, avanzata dal resistente, di assegnazione soltanto parziale della casa familiare alla ricorrente, con cui i figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti convivevano stabilmente).*

ATTI INTERRUTTIVI DELLA PRESCRIZIONE

Tribunale di Lecce, Sez. I, sentenza n. 689/2024, pubbl. il 22.2.2024.

Giudice Estensore: Dott. Mario Cigna.

A. S.p.A. (attrice) c/ **O.A.** (convenuto).

PRESCRIZIONE – ATTI INTERRUTTIVI.

Riferimenti normativi: *art. 2943 c.c.*

In tema di atti interruttivi della prescrizione, la circostanza che la costituzione in mora provenga non dal creditore personalmente, ma da soggetto che abbia agito nella dichiarata qualità di rappresentante o mandatario del titolare del diritto, in forza di un potere genericamente o specificamente abilitante, ancorché conferito senza formalità - e dimostrabile con ogni mezzo di prova, anche presuntiva - non toglie all'atto la sua idoneità interruttiva, atteso che la disposizione dell'art. 1392 c.c. - secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita nelle forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere - trova applicazione, ai sensi dell'art. 1324 c.c., per gli atti unilaterali negoziali, ma non per quello di costituzione in mora, ancorché, a norma dell'art. 1219 c.c., debba essere fatto per iscritto, trattandosi di mero atto giuridico non negoziale, che, una volta compiuto, produce gli effetti indicati nell'art. 1221 c.c. e, ai sensi dell'art. 2943, ultimo co. c.c., anche quello di interrompere la prescrizione. *(Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto che la missiva inviata dalla mandataria della società attrice nei confronti del convenuto possiede i requisiti necessari ad interrompere il termine di prescrizione, in quanto, pur non essendovi allegata la procura rilasciata dalla mandante, è possibile desumere quale sia il sinistro per il quale è stato corrisposto il risarcimento, l'indicazione del soggetto dal quale ha ricevuto mandato di procedere al recupero dell'importo indennizzato, la volontà di quest'ultimo di agire in regresso, esercitando l'azione di cui all'art. 292 del D.Lgs. n. 209 del 2005, e l'espressa avvertenza che gli effetti di tale atto saranno prodotti nei confronti di altro soggetto, valendo, dunque, "quale messa in mora ad ogni effetto di legge").*

ATTO NOTORIO E PROVA CIVILE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 755/2024 pubblicata il 27.02.2024

Giudice Est.: Dott.ssa Agnese Di Battista

D.P.D. e A.M. (opponenti) c/ **B.P.B.** (opposta)

ATTO NOTORIO – MORTE DELLA PARTE – SUCCESSIONE – INTERRUZIONE –
RIASSUNZIONE – LEGITTIMAZIONE ATTIVA – PROVA CIVILE – VALUTAZIONE DEL
GIUDICE

Riferimenti normativi: *art. 2697 c.c., artt. 100 e 115 c.p.c., artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000*

L'atto notorio, pur essendo considerato prova sufficiente delle qualità di erede e di legatario ai fini esclusivamente amministrativi, nella giurisdizione ordinaria non dà luogo ad una presunzione legale, ma integra un mero indizio che deve essere comprovato da altri elementi di giudizio. La qualità di erede in un processo civile può essere provata con l'accettazione dell'eredità, con il certificato di morte unito allo stato di famiglia o, se presente, al testamento, non sussistendo alcuna presunzione tale da considerare il chiamato all'eredità automaticamente erede, per cui il titolo che conferisce la qualità di erede deve essere dimostrato (*Nel caso di specie, il Giudice, accertato che parti opponenti avevano provveduto solo al deposito del certificato di morte e della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà quanto alla loro qualità di eredi del de cuius, rigettava la loro domanda per carenza di prova relativa alla loro legittimazione attiva*).

AZIONE DI REGRESSO IN CASO DI SINISTRO STRADALE

Tribunale di Lecce, Sez. I, sentenza n. 689/2024 pubbl. il 22.2.2024.

Giudice Estensore: Dott. Mario Cigna.

A. S.p.A. (attrice) c/ **O.A.** (convenuto).

AZIONE DI REGRESSO – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE – TERMINE DI PRESCRIZIONE – DECORRENZA.

Riferimenti normativi: *artt. 283, co. I, e art. 292, I co., D.Lgs. 209/2005*

In tema di risarcimento danni, patrimoniali e non patrimoniali, provocati dalla circolazione di veicolo sprovvisto di copertura assicurativa, l'azione di rivalsa esperita dall'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, ai sensi dell'art. 292, I co., D. Lgs. n. 209/2005, nei confronti del responsabile civile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato, nonché degli interessi e delle spese, ha natura speciale e autonoma "ex lege", sicché per il suo esercizio si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale, che decorre dalla data del pagamento effettuato in favore del danneggiato/i. *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato l'eccezione, sollevata dal convenuto, di prescrizione del diritto della società attrice di agire in regresso nei suoi confronti (quale danneggiate nel sinistro per cui è causa), per intervenuta decorrenza del termine breve (biennale), di cui all'art. 2947, co. 2, c.c., trattandosi di azione invece soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale, con decorrenza dal pagamento disposto in favore degli eredi dei danneggiati).*

AZIONE DI REINTEGRAZIONE DEL POSSESSO

Tribunale di Lecce, I sez., ord. n. 1513 del 31/01/2024

Giudice: Dott.ssa Caterina Stasi;

A.F. (ricorrente) c/ **G.E. s.r.l.s.** (resistente)

POSSESSO – AZIONE A DIFESA DEL POSSESSO – DIRITTI ED OBBLIGHI DEL POSSESSORE – RESTITUZIONE DELLA COSA – RITENZIONE DA SPOGLIO – APPALTO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – DIRITTO DI CREDITO DELL'APPALTATORE – RIFIUTO DI CONSEGNA AL COMMITTENTE DELL'IMMOBILE – DIRITTO DI RITENZIONE DELL'IMMOBILE – ESCLUSIONE – FATTISPECIE

Riferimenti normativi: *artt. 1152, 1168, 1460, 1655, 1665 c.c. e art. 703 c.p.c.*

Laddove, a seguito di risoluzione del contratto di appalto, l'appaltatore cessi l'attività lavorativa ed inibisca al committente di rientrare in possesso dell'immobile, il committente può agire per la tutela immediata dei suoi diritti in via possessoria, al fine di ottenere la restituzione dell'immobile. D'altro canto, l'appaltatore non può trattenere l'immobile adducendo un diritto di ritenzione ex art. 1152 c.c. delle opere da lui realizzate, in quanto l'obbligo della riconsegna delle dette opere è configurabile come effetto del venir meno del rapporto contrattuale tra le parti e non, invece, come prestazione in relazione sinallagmatica con l'obbligo del committente di pagamento del corrispettivo. Ciò in quanto il diritto di ritenzione è un mezzo di autotutela di natura eccezionale in deroga alla regola per cui nessuno può farsi giustizia da sé e, dunque, tale diritto non è applicabile in via analogica a casi non contemplati dalla legge. *(Nel caso di specie, il Giudice ha accolto l'azione di reintegrazione del possesso promossa dal committente nei confronti della ditta appaltatrice, che, a seguito di risoluzione del contratto di appalto, aveva cessato l'attività lavorativa ed aveva inibito al committente l'accesso all'immobile, adducendo a giustificazione di tale condotta la necessità di preservare l'immobile in attesa dell'esito di altro giudizio pendente tra le medesime parti per la quantificazione dell'ulteriore corrispettivo dovuto per le opere commissionate).*

AZIONE REVOCATORIA PENALE

Tribunale di Lecce, III sez., ord. del 25.01.2024

Giudice Est.: Dott. A. Barbetta;

M. P. S. (creditrice procedente) **c/ V.V.** (debitrice)

AZIONE REVOCATORIA PENALE – OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE

Riferimenti normativi: *art. 192 c.p.*

La conferma in appello delle statuizioni civili contenute nella sentenza penale di primo grado, anche se contestuale alla dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, costituisce pur sempre una pronunzia di condanna che presuppone l'accertamento della colpevolezza dell'imputato, discendendo da ciò che non può dirsi venuto meno il requisito della colpevolezza richiesto dall'art. 192 c.p. per l'ammissibilità dell'azione revocatoria penale. *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato la sospensiva proposta nell'interesse della debitrice, concludendo che la statuizione di condanna agli effetti civili contiene necessariamente, anche se incidentalmente, una implicita affermazione di responsabilità anche agli effetti penali in relazione al fatto-reato causativo del danno).*

**BENEFICIO DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO EX L. 190/2014 NEL
CONTRATTO DI APPRENDISTATO**

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenza n. 3357 del 24/11/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Immacolata Gustapane;

V.F. (ricorrente) c/ **I.N.P.S.** (resistente)

CONTRATTO DI APPRENDISTATO – MANCATO ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO –
BENEFICIO DELL'ESONERO CONTRIBUTIVO – ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: *art. 1, commi 118 – 124, della Legge n. 190/2014, art. 41 D. Lgs. n. 81/2015*

Il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato a struttura bifasica, nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista (al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione si aggiunge l'elemento specializzante costituito dallo scambio tra attività lavorativa e formazione professionale) e la seconda, soltanto residuale, perché condizionata al mancato recesso ai sensi dell'art. 2118 c.c. Pertanto, laddove non si verifichi l'istituto del recesso disciplinato dall'art. 2118 c.c., il contratto di apprendistato si trasforma in tipico contratto di lavoro subordinato precludendo così l'accesso al beneficio dell'esonero contributivo di cui all'art. 1, co. 118, della Legge n. 190/2014. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere l'annullamento dell'avviso di addebito opposto, ha ritenuto non sussistente il diritto invocato dal ricorrente in quanto il contratto di apprendistato è un contratto a tempo indeterminato che preclude l'accesso ai benefici contributivi previsti dall'art. 1, co. 118, della Legge n. 190/2014).*

CONTESTAZIONE DI ADDEBITO DISCIPLINARE

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., decreto collegiale n. 5560 del 01/02/2024

Presidente relatore: Dott.ssa Caterina Mainolfi;

S.A. (reclamante) c/ **MIUR** (reclamata)

PUBBLICO IMPIEGO – Contestazione di addebito disciplinare a carico del docente - Principio di immodificabilità della contestazione disciplinare

Riferimenti normativi: *art 55 quater, co. 1, lett. e) D. Lgs. n. 165/2001.*

Il principio dell'immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare attiene alla relazione tra i fatti contestati e quelli che motivano il recesso e, pertanto, non riguarda la qualificazione giuridica dei fatti stessi, in relazione all'indicazione delle norme violate. Ne consegue che il fatto contestato ben può essere ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare (dato che, in tal caso, non si verifica una modifica della contestazione, ma solo un diverso apprezzamento dello stesso fatto), ma l'immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far poi valere, a sostegno della legittimità del licenziamento stesso, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell'infrazione, dovendosi garantire l'effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare di cui all'art. 7, della legge n. 300 del 1970 assicura al lavoratore incolpato. Sussiste, quindi, una modifica della contestazione disciplinare solamente ove venga adottato un provvedimento sanzionatorio che presupponga circostanze di fatto nuove o diverse rispetto a quelle già contestate, non quando il datore di lavoro proceda ad un diverso apprezzamento e qualificazione dello stesso fatto. *(Nella fattispecie in esame, la ricorrente, docente di sostegno per la scuola primaria con contratto di lavoro a tempo determinato, con istanza ex art.700 cpc, ha chiesto dichiararsi in via cautelare la nullità/illegittimità/invalidità del provvedimento disciplinare irrogato – esclusione definitiva dall'insegnamento, esclusione dai concorsi a cattedra e dai posti di insegnamento nelle scuole e negli istituti statali, esclusione dalle graduatorie GAE e GPS – nonché la rideterminazione della sanzione disciplinare. Ha eccepito, tra gli altri motivi, la violazione del principio di immodificabilità della contestazione disciplinare per una presunta divergenza tra i fatti contestati con la lettera di addebito ed i motivi adottati a fondamento della sanzione irrogata. Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda cautelare per carenza del "fumus boni juris". Veniva, pertanto, proposto reclamo avverso l'ordinanza di rigetto. Il Collegio Giudicante ha accertato che i fatti contestati e quelli sanzionati erano i medesimi, confermando sul punto le valutazioni espresse dal Giudice di prime cure).*

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n 3421 del 2/12/2022

Giudice Est.: Dott.ssa Manuela Pellerino;

M.R. (ricorrente) c/ **C.G.D.** (resistente)

CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO - DIRITTO ALLA RESTITUZIONE

Riferimenti normativi: *artt. 1803, 1809, 1810 c.c.*

Con riguardo al contratto di comodato gratuito e senza determinazione di durata, la richiesta di restituzione del bene determina l'immediata cessazione del diritto del comodatario alla disponibilità ed al godimento della cosa, con la conseguenza che una volta intervenuto il recesso unilaterale del comodante ai sensi dell'art. 1809 c.c., il comodatario che rifiuti la restituzione della cosa assume la posizione di detentore senza titolo del bene altrui. *(Nel caso di specie, il Giudice ha condannato il comodatario al rilascio dell'immobile ed al risarcimento del danno per occupazione sine titulo in favore del comodante, sull'assunto che egli si fosse limitato a frapporre alla richiesta di restituzione del bene la sussistenza di problemi di salute ed economici irrilevanti ai fini della controversia, non avendo, al contrario, provato l'esistenza di un titolo giuridico diverso ed ulteriore dal contratto di comodato che gli consentisse di continuare a disporre del bene immobile oggetto di lite).*

CONTRATTO DI LOCAZIONE

Tribunale di Lecce, I sez. civ., sentenza n. 902 del 22/03/2023

Giudice monocratico: Dott. Gianluca Fiorella

R.R. (attrice) c/ E.T.A. (convenuta)

CONTRATTO DI LOCAZIONE USO DIVERSO – INFILTRAZIONI ACQUA PIOVANA – OBBLIGHI DEL LOCATORE – OBBLIGHI DEL CONDUTTORE – NECESSITÀ DI RIPARAZIONI – AVVISO NON FORMALE AL LOCATORE – REQUISITI – INADEMPIMENTO – SUSSISTENZA

Riferimenti normativi: *artt. 1575 - 1577, comma 1, c.c.*

In materia di contratto di locazione, qualora risulti acclarata la necessità di eseguire nell'immobile locato riparazioni urgenti, la conoscenza accertata – da parte del locatore – di tale necessità e l'inerzia dello stesso a provvedere entro un tempo ragionevole, tenuto conto della natura, dell'entità e dell'urgenza dei lavori, hanno valore equipollente al contestuale avviso al locatore, cui il conduttore è tenuto ai sensi del 1° comma dell'art. 1577 c.c. *(Nel caso di specie, la locatrice, a fronte della domanda di parte conduttrice volta al risarcimento del danno cagionato a causa delle riscontrate infiltrazioni di acqua piovana, contestava a quest'ultima l'inadempimento dell'obbligo previsto dall'art. 1577 di dare il relativo avviso al locatore; tuttavia, dalle risultanze istruttorie è emerso che la locatrice aveva comunque avuto conoscenza della necessità di eseguire le riparazioni e, ciononostante, abbia omissis di provvedervi con conseguente inadempimento dell'obbligo su di essa gravante di cui all'art. 1576 c.c.)*

CONTRATTO DI TRASPORTO

Tribunale di Lecce, I sez., n. cronol. 16058 del 10/11/2023

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella

C.F. (ricorrente) c/U. S.p.a. (resistente)

SPEDIZIONE – TRASPORTO – PRESCRIZIONE – ATTO INTERRUPTIVO – DECRETO INGIUNTIVO NON OPPOSTO – ESTENSIONE AD ALTRI COOBBLIGATI SOLIDALI

Riferimenti normativi: *artt. 1310, 2953 c.c.; art. 7-ter, D.Lgs. n. 286/2005*

Qualora intervenga un giudicato di condanna (al quale è assimilato un decreto ingiuntivo non opposto), la conversione del termine di prescrizione breve del diritto in quello decennale si estende anche ai coobbligati solidali che siano rimasti estranei al giudizio. *(Nel caso di specie, lo spedizioniere aveva sollevato eccezione di prescrizione del credito; eccezione, tuttavia, rigettata dal giudice in virtù dell'equiparazione di un decreto ingiuntivo non opposto – quale quello emesso in favore dell'attore ai danni del committente – ad una pronuncia di condanna con conseguente conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale).*

**CREDITO LITIGIOSO QUALE PRESUPPOSTO DELL'AZIONE
REVOCATORIA ORDINARIA**

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 2871 del 25/10/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Annafrancesca Capone

D.N.L. (attore) c/ **S.A. ed altri** (convenuti)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE – CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE – REVOCATORIA ORDINARIA – CONDIZIONI E PRESUPPOSTI – ESISTENZA DEL CREDITO – NOZIONE AMPIA DI CREDITO – CREDITO LITIGIOSO

Riferimenti normativi: *art. 2901 c.c.*

In tema di azione revocatoria ordinaria, non è necessario che il credito presenti i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità, né, tantomeno, che esso sia stato accertato in sede giudiziale, in quanto sono rilevanti anche i crediti litigiosi, purché non manifestamente infondati (*Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato la domanda attorea di revocazione di un atto di compravendita di un locale commerciale promossa per presunta lesione della quota di legittima, in quanto non era stata fornita la prova della sussistenza del credito vantato, né del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni creditorie; l'unico credito riconosciuto nei confronti dell'attore era stato oggetto di una sentenza di condanna ed era, peraltro, già stato soddisfatto*).

DEFINIZIONE AGEVOLATA EX ART. 1, CO. 185, L. 145/2018

Tribunale di Lecce, sez. Lav., sentenza n. 576 del 24/02/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Donatella De Giorgi;

D.T.P. (ricorrente) c/ **AGENZIA DELLE ENTRATE** (resistente) c/ **E.N.P.A.F.** (altro resistente)

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FARMACISTI – RISCOSSIONE – DEFINIZIONE AGEVOLATA EX ART 1 CO. 185 L. 145/2018 – AMMISSIONE AL C.D. “SALDO E STRALCIO” - ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: *art. 1, commi 185, 185 bis, 186 e 192 L. 145/18;*

Il provvedimento con il quale Agenzia delle Entrate comunica l'impossibilità di estinguere il debito ai sensi dei commi 184 e 185 dell'art. 1 L. 145/2018, per difetto dei requisiti prescritti dalla legge, è l'atto conclusivo di un procedimento amministrativo a formazione progressiva (non già una procedura a definizione istantanea) a cui si applica, per il principio “*tempus regit actum*”, la legge vigente al momento della sua adozione. *(Nel caso di specie, il ricorrente ha chiesto l'accertamento della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al c.d. “saldo e stralcio”, eccependo l'invalidità del provvedimento di diniego per erronea applicazione dell'art. 1 co. 185 bis L. 145/2018, trattandosi di norma introdotta dopo la presentazione della domanda di definizione agevolata. Il Giudice del Lavoro ha rigettato il ricorso ritenendo la legittimità del provvedimento di Ader che ha applicato la normativa vigente al momento della conclusione del procedimento).*

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Tribunale di Lecce, Sez. Immigrazione, ord. N. 3849/2023 del 18/12/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

A.G.A. (ricorrente) c/ **M.D.I.** (resistente)

IMMIGRAZIONE – DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE – INERZIA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – SILENZIO INADEMPIMENTO – RICHIESTA PROVVEDIMENTO D'URGENZA - DIFETTO DI GIURISDIZIONE -

Riferimenti normativi: *art. 26 d. Lgs n. 25/2008; art. 700 c.p.c., art. 133 n. 6 lett. a-bis) c.p.a., art. 20 L. 241/1990*

Nel giudizio cautelare avente per oggetto la richiesta di un provvedimento d'urgenza idoneo a supplire all'inerzia della PA che, a fronte della manifestata intenzione di un richiedente di proporre domanda di protezione internazionale, fissa la convocazione del richiedente a distanza di diversi mesi, è inammissibile, stante il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria ordinaria in favore del Giudice amministrativo. Invero, in disparte ogni considerazione in merito alla qualificazione giuridica della posizione del richiedente, atteso che trattasi certamente di diritto soggettivo al godimento della protezione internazionale – al ricorrere dei relativi presupposti – occorre tuttavia considerare che l'inerzia manifestata dall'amministrazione a seguito di una istanza presentata dal privato consente a quest'ultimo di adire il giudice amministrativo per ottenere l'accertamento dell'illegittimità della condotta omissiva dell'amministrazione, nonché la declaratoria dell'obbligo di provvedere e la nomina di un commissario *ad acta*, in caso di perdurante inadempimento. In altri termini, è pacifico che in questi casi sussista la giurisdizione del Giudice Amministrativo e ciò non perché la posizione del richiedente asilo – a cui è preclusa, per l'inerzia della P.A., la presentazione della propria domanda – degradi da diritto soggettivo ad interesse legittimo, ma unicamente perché in questi casi la giurisdizione del Giudice amministrativo è prevista *ex lege* e prescinde dalla situazione sottesa, considerata la formulazione dell'art. 133 n. 6 lett. *a-bis)* c.p.a. che sancisce la giurisdizione esclusiva in ipotesi di controversie relative all'applicazione dell'art. 20 l. 241/1990. *(Nel caso di specie, sulla base dei principi innanzi illustrati, il Tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice amministrativo, avendo il ricorrente chiesto l'emissione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., teso a supplire all'inerzia della pubblica amministrazione che, davanti alla manifestata intenzione di costui di richiedere protezione internazionale, lo aveva invitato a presentarsi presso gli uffici a diversi mesi di distanza al solo fine di formalizzare la relativa domanda).*

DONAZIONE MODALE E REVOCATORIA ORDINARIA EX ART. 2091 C.C.

Tribunale di Lecce, III sez., Sentenza n. 373/2024 del 1/02/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Anna Rita Pasca;

A.E.R. (attore) **c/R.R. et al.** (convenuti)

AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA EX ART. 2091 C.P.C. – DONAZIONE MODALE – NATURA DI ATTO A TITOLO GRATUITO – PROVA DELLA *PARTECIPATIO FRAUDIS* – PRESUNZIONE SEMPLICE – SUFFICIENZA

Riferimenti normativi: *art. 2091 c.p.c., art. 793 c.c.*

La donazione modale *ex art. 793 c.c.* rappresenta un particolare tipo di donazione, in quanto gravata da *modus* a carico del donatario, senza che ciò intacchi in alcun modo lo spirito di liberalità tipico della donazione, in quanto l'onere imposto alla parte non è da considerarsi un corrispettivo. Pertanto, alla donazione modale si applica la regola generale, secondo cui l'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori sia riconosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario. Negli atti a titolo oneroso, in ogni caso, la *participatio fraudis* può essere desunta anche da presunzioni, quale la sussistenza di vincolo parentale tra debitore e terzo. *(Nel caso di specie, il Giudice ha dichiarato inefficaci gli atti di disposizione impugnati per la sussistenza di tutti i requisiti di legge richiesti dalla legge, in particolare non essendo richiesta, in caso di donazione modale, la consapevolezza in capo ai terzi beneficiari – comunque nel caso specifico ricavabile anche da presunzioni semplici - del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie, riconoscendo dunque a tale tipo di donazione la natura di atto a titolo gratuito).*

ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO E CONTRATTO DI LOCAZIONE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 3547 del 20/12/2023

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella;

C.S. soc. coop. ONLUS (attrice) c/ **D.N.** (convenuta).

SOSPENSIONE PAGAMENTO CANONI – LEGITTIMAZIONE ALLA SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DEL CANONE LOCATIVO SOLO IN CASO DI GRAVE INADEMPIMENTO DEL LOCATORE – AMBITO APPLICATIVO DELL'ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO NEI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Riferimenti normativi: *artt. 1454, 1584 e 1460 c.c.*

L'eccezione *inadimpleti non est adimplendum*, quale espressione del principio di autotutela di cui all'art. 1460 c.c., è applicabile anche al rapporto locatizio e, in applicazione analogica dell'art. 1584 c.c., postula la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, ma in relazione alla oggettiva proporzione degli inadempimenti stessi, riguardata con riferimento all'intero equilibrio del contratto e alla buona fede, da accertare attraverso la comparazione dei comportamenti delle parti che è riservata insindacabilmente al giudice del merito. Al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti (*Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un'azione di risarcimento del danno derivante da inadempimento del locatore nel contratto di affitto di azienda, aderendo al consolidato orientamento della Suprema Corte, ha ritenuto insussistente il rapporto di proporzionalità tra i reciproci inadempimenti delle parti in causa, in quanto la sospensione del pagamento del canone locativo è stata posta in essere dalla società conduttrice sin dall'origine del rapporto sinallagmatico, permanendo comunque nella disponibilità dell'immobile locato sino all'effettivo rilascio: circostanza, questa, che il Giudice ha ritenuto dirimente rispetto alla valutazione dell'effettiva fruizione dell'immobile locato da parte della società conduttrice ai fini e per gli scopi previsti dal contratto in riferimento).*

EFFICACIA DELLA SENTENZA PENALE NEL GIUDIZIO CIVILE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 377 del 01/02/2024

Giudice Est.: Dott. Gianluca Fiorella;

C.G., C.V. e C.E. (attori) c/ **C.A.P. e C.P.S** (convenuti).

REATO COME FONTE DI DANNO RISARCIBILE IN SEDE CIVILE – VALUTAZIONE DEL GIUDICE CIVILE DEL DANNO DERIVANTE DA CONDANNA PASSATA IN GIUDICATO IN SEDE PENALE

Riferimenti normativi: *art. 651 c.p.p.*

Con riferimento agli effetti dell'art. 651 c.p.p., si ritiene che la sentenza penale definitiva di condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile che demandi la liquidazione ad un successivo e separato giudizio ha efficacia vincolante nel giudizio civile soltanto in ordine all'accertamento del fatto e della sua illiceità, nonché alla riferibilità dello stesso al rispettivo autore, ma con la verifica, in sede civile, dell'esistenza ed entità del pregiudizio derivato dalla condotta incriminata atteso che, sebbene ogni reato contenga un'offesa, intesa quale disvalore giuridico e, come tale, sanzionata con la corrispondente pena, non tutti i reati sono fonte di danno risarcibile. Dunque, accertata la responsabilità dell'imputato, la condanna al risarcimento non potrà più essere oggetto di contestazione, mentre invece l'esistenza e l'entità del pregiudizio risarcibile potranno essere sottoposte ad ulteriore vaglio giurisdizionale da parte del giudice civile.

**FALLIMENTO DELLA CAPOGRUPPO DELL'A.T.I. E SCIoglimento
DEL RAPPORTO DI MANDATO**

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 583 del 15/02/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Gabriella Perrone;

T. S. S.R.L. (opponente) c/ **I. C. M. S.R.L.** (opposta)

A.T.I. – FALLIMENTO CAPOGRUPPO – CESSIONE DEI CREDITI

Riferimenti normativi: *art. 78 R.D. n. 267/1947*

Il fallimento della società capogruppo-mandataria dell'A.T.I. determina lo scioglimento del rapporto di mandato ai sensi dell'art. 78 della Legge Fall., sicché correttamente il cessionario della società mandante dell'A.T.I., essendo subentrato nei crediti della stessa, può agire direttamente nei confronti della committente per la riscossione della quota dei crediti nascenti dall'appalto e vantati dalla società mandante verso la società mandataria, ad eccezione di quelli maturati dopo il fallimento.

ILLEGGIBILITÀ FILES

1. Tribunale di Lecce, II sez., ordinanza n. 1120/2024 pubblicata il 19.1.2024

Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Caputo;

C.A. (attore) c/ **A.S.S. srls** (convenuto)

CONVALIDA SFRATTO PER MOROSITÀ – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL RILASCIO – INSUSSISTENZA DEL *FUMUS BONI IURIS*

Riferimenti normativi: *art. 669 terdecies c.p.c.*

Con riferimento alle anomalie che rendono illeggibili, o parzialmente illeggibili, i file allegati al messaggio di notificazione a mezzo PEC, il destinatario ha il dovere di informare il mittente della difficoltà nella presa visione degli allegati trasmessi via pec, onde fornirgli la possibilità di rimediare a tale inconveniente (cfr. Cass. civ. n. 25819/2017; 4624/2020). *(Nel caso di specie, il Giudice, ha accolto il reclamo avverso il provvedimento di sospensione dell'esecuzione del rilascio disposto a seguito della convalida dello sfratto per morosità, ritenendo non sussistente il fumus della pretesa poiché il reclamato si era opposto al rilascio limitandosi ad assumere di non avere avuto contezza del contenuto del messaggio pec ricevuto, i cui allegati risultavano bloccati, senza tuttavia documentare tale circostanza, che è apparsa invece sconfessata dai propri successivi depositi inerenti la rituale notifica di tale atto.)*

2. Tribunale di Lecce, II sez., ordinanza n. 1120/2024 pubblicata il 19.1.2024

Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Caputo;

C.A. (attore) c/ **A.S.S. srls** (convenuto)

CONVALIDA SFRATTO PER MOROSITÀ – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL RILASCIO – INSUSSISTENZA DEL *FUMUS BONI IURIS*

Riferimenti normativi: *art. 669 terdecies c.p.c.*

Il Direttore dei lavori, per conto del committente, è tenuto alla vigilanza sull'esecuzione fedele del capitolato di appalto, ma non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche, onere quest'ultimo da rinvenirsi esclusivamente in capo al Coordinatore per la sicurezza. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte nomofilattica, invero, la qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ben potendo l'incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto. (cfr. Cass. Pen. Sent. N. 29792/15). *(Nel caso di specie, il Giudice, tenuto conto che al medesimo soggetto, originariamente investito della sola Direzione dei lavori, fossero state in seguito conferite anche competenze inerenti l'espletamento del coordinamento per la sicurezza, ha condannato la committente al pagamento delle competenze relative a tale ultimo incarico, rilevando come i relativi incombenti non fossero riconducibili alla sola direzione dei lavori, ma altresì all'assunzione da parte del medesimo tecnico delle due funzioni.)*

INCAPACITÀ NATURALE DEL TESTATORE

Tribunale di Lecce, I sez. civ., sentenza n. 2612 del 3/10/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

T.M.A. (attrice) **c/ C.S.** (convenuto) **nonché T.M.C.** (convenuta)

NULLITÀ DEL TESTAMENTO PER INCAPACITÀ A TESTARE – ONERE DELLA PROVA

Riferimenti normativi: *art. 591 c.c.*

In tema di annullamento del testamento, pur in assenza di una pronunzia di interdizione, può essere provato lo stato di incapacità di intendere e di volere, pure transitorio, del testatore, purché venga dimostrata l'incapacità con riguardo al momento di confezione della scheda. A tal riguardo, tenuto conto che lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta all'attore dimostrare l'incapacità al momento di redazione dell'atto di ultima volontà. *(Nel caso di specie, l'attrice ha dedotto che la testatrice non fosse capace di intendere e di volere nel momento in cui ha redatto il testamento in ragione delle patologie di cui soffriva. Il Tribunale, rilevato che nel procedimento diretto alla nomina dell'amministratore di sostegno non fosse stata rilevata l'esistenza e la relativa certificazione di una malattia idonea ad influire sulla psiche della de cuius in modo permanente ed abituale, ed esclusa per tale via l'incapacità abituale di costei, ha rigettato la domanda per mancanza di prova circa l'incapacità al momento proprio della redazione della scheda testamentaria).*

INDEGNITÀ A SUCCEDERE

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 3373/2023 del 11/12/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

Q.A.S. (attrice) c/ **B.C.** (convenuta)

INDEGNITÀ A SUCCEDERE – TESTAMENTO FALSO – *STATUS* – SANZIONE CIVILE DI CARATTERE PATRIMONIALE

Riferimenti normativi: 463 c.c.

L'indegnità, lungi dall'essere uno *status* connaturato al soggetto che si assume essere indegno a succedere, consiste piuttosto nella qualificazione di un comportamento del soggetto medesimo deve essere pronunciata dal giudice a seguito dell'accertamento del fatto che integra quella determinata ipotesi di indegnità dedotta in giudizio; si sostanzia, dunque, in una vera e propria sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico (*Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere la dichiarazione di indegnità a succedere di un soggetto già deceduto al momento dell'instaurazione del procedimento civile di accertamento della causa di indegnità, ha rilevato che il decesso del soggetto asseritamente indegno non sia di ostacolo al relativo accertamento*).

INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE *SINE TITULO*

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 581 del 15/02/2024

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

M.F. (attori/ricorrenti) c. **B.A.** (convenuto/resistente)

CONTRATTO DI LOCAZIONE – RILASCIO DEL BENE LOCATO — OCCUPAZIONE PERSISTENTE - ADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE CONTRATTUALE DA PARTE DEL CONDUTTORE – CANONI DI LOCAZIONE – SCADENZA NATURALE DEL CONTRATTO – INDENNITÀ’ DI OCCUPAZIONE

Riferimenti normativi: *art. 1453 c.c.*

I pagamenti dei canoni di locazione intervenuti successivamente alla scadenza naturale del contratto di locazione possono configurarsi come indennità di occupazione *sine titulo* dell’immobile, ponendo ristoro alla permanenza abusiva della resistente all’interno di quest’ultimo. *(Nella fattispecie in esame il Giudice ha ritenuto che il versamento dei canoni successivamente alla scadenza naturale del contratto di locazione transitorio non potesse contribuire a configurare la natura ordinaria del contratto di locazione dell’immobile, come auspicato da parte resistente, ma bensì costituiscono indennità di occupazione sine titulo dell’immobile, fino al suo rilascio).*

INDENNIZZO PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ COMMERCIALE

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., sentenza n. 33 del 10/01/2024

Giudice Est.: Dott. Andrea Basta;

C.A.G. (ricorrente) c/ **INPS** (resistente)

INDENNIZZO PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ COMMERCIALE - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO E DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - CANCELLAZIONE SUCCESSIVA ALLA DOMANDA - DIFFERIMENTO DELLA DECORRENZA DELLA PRESTAZIONE ALLA DATA DELLA CANCELLAZIONE.

Riferimenti normativi: art. 3 D.Lgs. n. 207/96, art. 26 D.Lgs. n. 114/98

L'indennizzo per cessazione di attività commerciale, previsto dal D. Lgs. n. 207 del 1996, spetta dal primo giorno del mese successivo alla domanda, tuttavia il relativo diritto è condizionato alla cancellazione del titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, con la conseguenza che, ove la cancellazione intervenga in un momento successivo alla domanda, la decorrenza della prestazione è differita a tale momento. *(Nel caso di specie, il Giudice, ha condannato l'INPS ad erogare al ricorrente l'indennizzo di cui al d.lgs. n. 207/1996, sussistendo tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla cancellazione dell'attività dal registro delle imprese, come risultante dalla visura ordinaria aggiornata della camera di commercio).*

LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 2487 del 19/09/2023

Giudice monocratico.: Dott.ssa Caterina Stasi;

M. s.p.a. (appellante) c/ **S.K.** (appellata)

PROCEDIMENTO CIVILE – LEGITTIMAZIONE – *AD CAUSAM* — NOZIONE – TITOLARITA' ATTIVA E PASSIVA DEL RAPPORTO CONTROVERSO – DIFFERENZE RISPETTO ALLA TITOLARITA' DEL RAPPORTO – CONSEGUENZE SULLA RIPARTIZIONE DEGLI ONERI PROBATORI — FONDAMENTO – FATTISPECIE

Riferimenti normativi: artt. 81, 99, 100, 112, 360 c.p.c. ed art. 2697 c.c.

La “*legitimatio ad causam*”, attiva e passiva, è istituto processuale riferibile al soggetto che ha il potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto e attiene alla verifica, secondo la prospettazione offerta dalla parte, della regolarità del contraddittorio. Da essa va tenuta distinta l'effettiva titolarità del rapporto controverso che, configurandosi come questione attinente al merito della lite e alla fondatezza della domanda in concreto proposta, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata. *(Nel caso di specie, il Giudice ha accolto il gravame avverso la sentenza appellata ed ha, dunque, rigettato l'azione risarcitoria formulata in primo grado dall'attrice per i danni dalla stessa subiti a bordo della nave da crociera, sul presupposto che il convenuto, pur potendo astrattamente qualificarsi come destinatario dell'azione, nel corso del giudizio di primo grado ha dimostrato, essendo investito del relativo onere probatorio, la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, producendo in atti copia delle condizioni generali di contratto allegate al pacchetto turistico acquistato dall'attrice e alla relativa fattura che escludono la titolarità, in capo allo stesso convenuto, della posizione soggettiva passiva del rapporto litigioso, attenendo tale titolarità ad altro soggetto rimasto estraneo al giudizio).*

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE

Tribunale di Lecce, sez. lavoro, sentenza n. 3246 del 3/11/2023

Giudice Est.: Dott. Giovanni De Palma;

S.M.R. (attrice) c/ **A.S.L.** (convenuta)

FALSA ATTESTAZIONE PRESENZA IN SERVIZIO – SANZIONE ESPULSIVA – GIUDIZIO DI PROPORZIONALITA'

Riferimenti normativi: *art. 55 quater, co.1 lett. a) e co. 3 D. Lgs. n. 165/2001*

È legittimo il licenziamento senza preavviso intimato al dipendente che abbia fatto risultare falsamente, mediante timbratura del cartellino marcatempo da parte di altri colleghi, la propria presenza in servizio, così come previsto dall'art. 55 *quater*, co. 1, lett. a), d.lg. n. 165 del 2001, non incidendo in termini preclusivi sul giudizio di proporzionalità della sanzione il fatto che l'amministrazione abbia adottato, nei confronti di altri colleghi, cui erano stati mossi addebiti similari, sanzioni di natura conservativa. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto alla richiesta di annullamento dell'intimato licenziamento disciplinare e alla reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro occupato al momento dell'impugnato licenziamento, ha rigettato la domanda attorea ritenendo che la falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro fosse sufficiente ad integrare una condotta oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, non essendo necessaria la manomissione o alterazione del sistema di rilevazione presenze. Quanto al giudizio di proporzionalità, il Giudice ha precisato che fosse necessario valutare le concrete modalità di attuazione ed estrinsecazione delle condotte di cui trattasi, ritenendo la posizione disciplinare della ricorrente ben più grave e in alcun modo sovrapponibile a quella degli altri lavoratori sanzionati).*

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA NEL PUBBLICO IMPIEGO

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., ord. n. 43957 del 25/09/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Maria Immacolata Gustapane;

B.I. (ricorrente) c/ **M.I.U.R.** (resistente)

LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA – CONDOTTA ILLECITA EXTRALAVORATIVA – LESIONE INTERESSI MORALI E MATERIALI DEL DATORE DI LAVORO – INTERRUZIONE RAPPORTO FIDUCIARIO

Riferimenti normativi: *art. 700 c.p.c., art. 63, commi 2 e 2 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 novellato dal D. Lgs. n. 75/2017, artt. 54, co. 3, 55 ter e 55 quater, co. 1, D. Lgs. n. 165/2001, art. 3 D.P.R. 62/2013, artt. 73 e 124 D.P.R. 309/1990*

La condotta illecita extralavorativa di detenzione di sostanza stupefacente costituisce una grave violazione dei doveri di rispetto della legge, di integrità e di correttezza imposti dal codice comportamentale dei pubblici dipendenti e può determinare l'irrogazione di una sanzione disciplinare espulsiva poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta ma anche a non porre in essere, fuori dall'ambito lavorativo, comportamenti tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o tali da interrompere irrimediabilmente il rapporto di fiducia che deve intercorrere tra le parti del rapporto lavorativo. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere in via cautelare ed immediata la nullità della sanzione del licenziamento con preavviso, ha ritenuto che la condotta illecita extralavorativa tenuta dalla docente a tempo indeterminato presso la Scuola dell'Infanzia ha comportato una grave violazione dei doveri imposti dal codice comportamentale dei pubblici dipendenti, tale da interrompere inevitabilmente il rapporto fiduciario con l'Amministrazione scolastica).*

LIMITI OGGETTIVI DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO RIASSUNTO

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 461 del 8/2/2024

Giudice: Dott.ssa Alessandra Cesi;

L.M.F. +4 (attori) c/ G.L.+2 (convenuti)

COOBBLIGATI IN SOLIDO – ANNULLAMENTO PARZIALE SENTENZA DI PRIMO GRADO – GIUDIZIO RISARCITORIO RIASSUNTO – ACCERTAMENTO DEL DANNO – VINCOLO DEL GIUDICATO

Riferimenti normativi: *art. 354 c.p.c., art. 2043 c.c., Legge Gelli- Bianco, 8 marzo 2017 n. 24.*

In sede di giudizio risarcitorio riassunto, in seguito a sentenza di appello di annullamento parziale della sentenza di primo grado con rimessione al primo giudice, determinante eliminazione della statuizione di condanna limitatamente nei confronti del coobbligato con cui il contraddittorio non era stato correttamente instaurato, occorre meramente verificare la riconducibilità causale secondo il criterio del “*più probabile che non*” del danno-evento anche ad una condotta (attiva o omissiva) di quest’ultimo co-obbligato, fermo restando l’accertamento della esistenza del danno subito dall’attore (*an*) e dell’ammontare (*quantum*) con sentenza passata in giudicato nei confronti del coobbligato citato regolarmente. (*Nella specie, in materia di risarcimento danni da emotrasfusioni, annullata la errata instaurazione del contraddittorio nei confronti di liquidazione coatta amministrativa ex USL, la statuizione di condanna al risarcimento emessa in primo grado con sentenza passata in giudicato nei confronti del Ministero della Salute, previa verifica e declaratoria di corresponsabilità solidale di gestione liquidatoria ex USL è stata estesa a quest’ultima, esclusa una rideterminazione del danno*).

LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA PER CAUSA DI SERVIZIO A FAVORE DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Tribunale di Lecce, Sez. Lavoro, sentenza n. 181/2024 del 24/01/2024

Giudice Est.: Dott. Andrea Basta;

D.G (ricorrente) c/ **INPS** (resistente)

LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA PER CAUSA DI SERVIZIO – DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO- GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DELLA CORTE DEI CONTI IN MATERIA PENSIONISTICA

Riferimenti normativi: R.D. n.1214/1934 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti*)

La giurisdizione della Corte dei conti in materia di pensioni ha carattere esclusivo in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico. (*Nel caso di specie il ricorrente, dipendente del Ministero della Giustizia proveniente dai ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria, esponeva di essere stato riconosciuto infermo per causa di servizio con verbale della CMO di Taranto e che l'INPS non gli aveva tuttavia liquidato la pensione privilegiata. Chiedeva pertanto dichiararsi il proprio diritto alla liquidazione della pensione privilegiata predetta con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa. L'INPS eccepiva pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il giudice del Lavoro, accogliendo l'eccezione dell'Inps, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore della Corte dei Conti, con assorbimento di ogni ulteriore questione in quanto le deduzioni volte ad evidenziare come parte istante sia già stata riconosciuta affetta da infermità derivanti da causa di servizio non valgono a mutare i termini della questione*)

LIQUIDAZIONE GRATUITO PATROCINIO

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 3461 del 14/12/2023

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

V. S. (attore) c/ **M. d. G.** (contumace)

GRATUITO PATROCINIO – COMPENSI PROFESSIONALI – RICORSO CESSAZIONE
EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO – OPPOSIZIONE

Riferimenti normativi: *D.M. 55/2014; D.M. 37/2018.*

I protocolli di intesa in materia di Patrocinio a Spese dello Stato nei procedimenti civili di primo grado, in conformità alla loro natura, non hanno efficacia vincolante, ma persuasiva. In ogni caso essi non possono incidere nella determinazione legislativa dei minimi nei compensi professionali e ciò in ragione sia della natura non vincolante di detti Protocolli che del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del D.M. 55/2014, che costituiscono espressione dei valori costituzionali dell'effettività retributiva dell'attività lavorativa. *(Nel caso di specie, il Giudice ha accolto la domanda di rideterminazione dell'onorario dell'Avvocato a cui era stato liquidato un compenso di € 500,00 per l'assistenza in una procedura di divorzio congiunto).*

MALATTIA PROFESSIONALE

Tribunale di Lecce, sez. Lav., sentenza n. 301/2024 del 01/02/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Donatella De Giorgi

O.C (ricorrente) c/**INAIL** (resistenti)

MALATTIA PROFESSIONALE - INFORTUNIO SUL LAVORO - COSTITUZIONE RENDITA/EROGAZIONE CAPITALE

Riferimenti normativi: art. 2 D.P.R. n. 1124/1965, art. 20 co. 2 Legge n. 25/2022.

Perché si abbia infortunio sul lavoro indennizzabile ai sensi del citato art. 2 D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 non è sufficiente che l'attività lavorativa abbia determinato in capo al lavoratore un rischio generico, ossia un rischio al quale il lavoratore soggiace al pari di tutti gli altri cittadini indipendentemente dall'attività lavorativa svolta, bensì occorre che essa abbia determinato o un rischio specifico ossia un rischio derivante dalle particolari condizioni dell'attività lavorativa svolta e/o dell'apparato produttivo dell'azienda, ovvero da un rischio generico aggravato, ossia da un rischio che, pur essendo comune a tutti i cittadini che non svolgono l'attività lavorativa dell'assicurato, si pone, tuttavia, in ragione di necessario collegamento eziologico con l'attività lavorativa del medesimo. *(Nel caso di specie, il danno subito dalla ricorrente è indicato come conseguenza della vaccinazione anti sars Cov2 cui la ricorrente si sottoponeva. Tuttavia, è opportuno sottolineare come non si tratti dunque di un danno avvenuto in occasione di lavoro bensì asseritamente conseguente ad una campagna di vaccinazione anti Covid, fortemente raccomandata, che ha interessato l'intera popolazione italiana (salve eccezioni per documentati motivi sanitari) e non solo alcune categorie di lavoratori, per i quali è stato semplicemente fissato un criterio di priorità nella vaccinazione, considerando attività lavorative con diretto e più stretto rapporto con l'utenza, come il personale sanitario e quello scolastico. In considerazione di tanto la ricorrente, in quanto insegnante si è sottoposta alla suddetta vaccinazione, non obbligatoria ma fortemente raccomandata, con criteri di priorità rispetto al resto della popolazione. Si è dunque in presenza di un rischio generico da vaccinazione riguardante l'intera collettività e non invece di un rischio professionale scaturito dall'attività lavorativa, sicché non è applicabile la disciplina invocata dal ricorrente ai fini di una tutela risarcitoria per rischio professionale nei confronti di Inail (sussumibile nella diversa disciplina di recente introdotta dal legislatore con l'art 20 co. 2 dl 4/22 conv con L 25/22). In considerazione di tanto, l'evento denunciato non è qualificabile né come infortunio sul lavoro né come malattia professionale e pertanto il ricorso deve essere rigettato)*

NESSO DI CAUSALITA'

Tribunale di Lecce, sez. Lav., sent. n. 3860 del 27/12/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Donatella De Giorgi;

L.P. (ricorrente) c/ **INAIL** (resistente);

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) – ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI – MALATTIA NON TABELLATA – MALATTIA AD EZIOLOGIA MULTIFATTORIALE – NESSO DI CAUSALITÀ – ONERE DELLA PROVA – ESCLUSIONE.

Riferimenti normativi: *artt. 40 – 41 c.p.; art. 2967 c.c.*

Il principio di equivalenza delle cause di cui all'art. 41 c.p. – che trova applicazione nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali – si applica anche alle malattie multifattoriali non tabellate. Pertanto, il nesso causale può essere escluso solo qualora possa ritenersi con certezza che l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa sia stato di per sé sufficiente a produrre l'infermità; per contro, va negato che la modesta efficacia del fattore professionale sia sufficiente ad escludere l'operatività del principio di equivalenza causale. Tuttavia, la prova della causa di lavoro (posta a carico del lavoratore ex art 2967 c.c.) dev'essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità; per cui nell'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale il nesso di causalità relativo all'origine professionale di essa non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione, che può essere data in via di probabilità, ma soltanto ove si tratti di "probabilità qualificata", da verificare attraverso ulteriori elementi idonei a tradurre in certezza giuridica le conclusioni in termini probabilistici del consulente tecnico. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento del diritto del ricorrente ad una rendita da malattia professionale, ha rigettato il ricorso, ritenendo non provato il nesso causale tra l'attività lavorativa di restauratore di mobili e la patologia (morbo di Parkinson) da cui è affetto il ricorrente.)*

NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Tribunale di Lecce, Sez. Lav., decreto collegiale n. 5560 del 01/02/2024

Presidente relatore: Dott.ssa Caterina Mainolfi;

S.A. (reclamante) c/ **MIUR** (reclamata)

PUBBLICO IMPIEGO – PRINCIPIO DI NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER MANCATA INDICAZIONE DELLA PRESCRIZIONE NORMATIVA VIOLATA – REQUISITI DELLA CONTESTAZIONE DI ADDEBITO DISCIPLINARE

Riferimenti normativi: art 55 quater, co. 1, lett. e) D. Lgs. n. 165/2001

I requisiti fondamentali di una contestazione disciplinare, quale atto di impulso del potere disciplinare del datore sono la specificità, l'immediatezza e la immutabilità.

Detti requisiti sono volti a garantire il diritto di difesa del lavoratore incolpato, diritto che sarebbe compromesso qualora si consentisse al datore di lavoro di intimare una sanzione in relazione a condotte rispetto alle quali il dipendente non è stato messo in condizione di disculparsi perché non adeguatamente definite nelle loro modalità essenziali ed essere così esattamente individuabili (principio di specificità) oppure perché non tempestivamente contestate (principio di immediatezza) oppure ancora perché diverse dalle condotte oggetto della iniziale contestazione (principio di immutabilità).

Per quanto riguarda il requisito della specificità, in particolare, la contestazione disciplinare deve fornire le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro ha ravvisato infrazioni disciplinari di modo che non risulti incertezza circa l'ambito delle questioni sulle quali il lavoratore è chiamato a difendersi. A tal fine, non è necessaria una dettagliata descrizione dell'illecito disciplinare, essendo sufficiente un richiamo sintetico del fatto che fissa l'ambito della questione sulla quale il lavoratore può impostare la propria difesa. Inoltre, la specificità della contestazione non presuppone anche l'obbligo del datore di lavoro di indicare le norme legali o contrattuali violate. *(Nella fattispecie in esame, la ricorrente, docente di sostegno per la scuola primaria con contratto di lavoro a tempo determinato, con istanza ex art.700 cpc, ha chiesto dichiararsi in via cautelare la nullità/illegittimità/invalidità del provvedimento disciplinare irrogato – esclusione definitiva dall'insegnamento, esclusione dai concorsi a cattedra e dai posti di insegnamento nelle scuole e negli istituti statali, esclusione dalle graduatorie GAE e GPS – nonché la rideterminazione della sanzione disciplinare. Ha eccepito, tra gli altri motivi, la mancata indicazione nel provvedimento espulsivo della specifica normativa che si assume essere stata violata dalla ricorrente. Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda cautelare per carenza del "fumus boni juris". Veniva, pertanto, proposto reclamo avverso l'ordinanza di rigetto. Il Collegio Giudicante ha accertato che nella fattispecie non risultava in alcun modo violato il diritto di difesa della docente, la quale è stata messa perfettamente nelle condizioni di poter controdedurre, pur non essendo stata indicata in maniera esplicita la norma violata nel provvedimento disciplinare).*

OBBLIGO DI PREAVVISO DELLA SEGNAGNALAZIONE A SOFFERENZA PRESSO LA CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D'ITALIA

Tribunale di Lecce, I sez., ordinanza n. 2007/2024 del 8.02.2024

Giudice Est.: Dott.ssa Caterina Stasi;

S.G. (attore) c/ **C.N.** (convenuto)

RICORSO CAUTELARE – SEGNALAZIONE POSIZIONE A SOFFERENZA – CENTRALE
RISCHI DELLA BANCA DI ITALIA – OBBLIGO DI PREAVVISO

Riferimenti normativi: *art. 125, co.3, T.U.B; Provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300, come modificato dall'errata corrige pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2005, n. 56; Circolare 139 dell'11.2.1991 della Banca d'Italia; Capitolo 2, sezione II, paragrafo 1.5 della circolare 139/1991.*

In tema di *segnalazione posizione a sofferenza* presso la Centrale Rischi della Banca di Italia, “gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza”. Ed invero, non si tratta di una iscrizione vincolata, come ad esempio quella riferita ai rischi a scadenza, ma di una iscrizione che necessita di una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente, che non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito, tanto che “la contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza”. Per tale ragione è necessario che tale operazione sia preceduta dall'informazione al cliente, qualora, debba avvenire per la prima volta un'iscrizione a sofferenza. *(Nel caso di specie il Giudice, nell'ambito di un ricorso in via d'urgenza volto ad ottenere l'ordine di cancellazione della segnalazione a sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca di Italia, ha rilevato il perfezionamento della notifica del preavviso di iscrizione a sofferenza da parte dell'istituto di credito ceduto, nonché la mancata estinzione del debito; per tali ragioni ha ritenuto il ricorso non meritevole di accoglimento).*

OMESSA CHIUSURA ANTICIPATA DEL PROCESSO ESECUTIVO PER INFRUTTUOSITA' DELLA PROCEDURA

Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 3282 del 04/12/2023

Giudice Est.: Dott. Francesco Ottaviano;

M. A. P. (opponente) **c/ S. C.** (opposto) *et al.*

ESECUZIONE FORZATA - SPROPORZIONE TRA IL VALORE DEL BENE ACCERTATO IN CTU E PREZZO DI AGGIUDICAZIONE – OMESSA CHIUSURA ANTICIPATA DEL PROCESSO ESECUTIVO PER INFRUTTUOSITA' DELLA PROCEDURA - VIOLAZIONE DELL'ART. 164 BIS DISP. ATT. C.P.C. – ESCLUSIONE

Riferimenti normativi: *artt. 616 c.p.c., 164 bis disp. att. c.p.c..*

Lo scopo del processo esecutivo è l'effettività della tutela giurisdizionale del creditore e specifici contrastanti interessi, quali quello del debitore a contenere i disagi, ovvero ad ottenere la totale esdebitazione all'esito della procedura esecutiva, non sono presi in considerazione dalla legge e non possono allora rilevare (*“Esula allora dai fini del processo esecutivo quello di limitare i danni a chi vi è assoggettato, perché il carattere imperativo dell'esigenza di ripristinare il diritto violato dall'inadempimento del debitore esige sempre e comunque, a pena di ineffettività dell'intero ordinamento, che l'esecuzione abbia luogo; questa è oggettivamente un pregiudizio per chi vi è assoggettato, ma dipeso dall'inerzia di questi e comunque necessario per la funzionalità del sistema e quindi secundum ius: e, se l'applicazione pratica delle singole norme può consentire di tenere - entro certi limiti, con cautela ed in via eccezionale - conto di peculiari situazioni che facciano capo al debitore, non compete al giudice dell'esecuzione farsene carico”*; Cass. civ. Sez. III Sentenza, 10-06-2020, n. 11116). (Nel caso di specie, il Giudice, nel giudizio di merito introdotto ex art. 616 c.p.c., ha rigettato l'opposizione con la quale era stata eccepita la violazione dell'art. 164 bis disp. att. c.p.c. per omessa chiusura anticipata del giudizio stante la notevole sproporzione tra il valore del bene accertato in ctu e il prezzo di aggiudicazione. Il Giudice sul rilievo che il prezzo di vendita fosse idoneo a soddisfare, seppure parzialmente, l'interesse del creditore ha ritenuto non applicabile la norma richiamata non potendo assumere alcun rilievo, nell'ottica della citata norma, l'interesse del debitore a contenere i disagi della procedura esecutiva).

OPPOSIZIONE A PRECETTO

1. Tribunale di Lecce, III sez., sentenza n. 317/2024 del 30/01/2024

Giudice Est.: Dott. Antonio Barbetta;

A. srl (attrice) **c/M.R. snc** (convenuta) + **R.V. e M.M.P.** (convenute contumaci)

CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – SOPRAVVENIENZE ATTIVE –
SUCCESSIONE DELLE SOPRAVVENIENZE NEI CONFRONTI DEI SOCI

Riferimenti normativi: *art. 111 c.p.c.; art. 2558 e ss. c.c.*

È noto, infatti, che la cancellazione dal Registro delle Imprese produce l'estinzione della società di persone anche in presenza di crediti non soddisfatti e di rapporti non ancora definiti, tra i quali rientrano le c.d. sopravvenienze passive ed attive: tuttavia, mentre per le prime il legislatore è intervenuto con una specifica previsione stabilendo, dopo la cancellazione, la responsabilità dei soci e/o dei liquidatori nei confronti dei creditori rimasti insoddisfatti (sia pure entro certi limiti), per le sopravvenienze attive non si è provveduto a dettare alcuna specifica disciplina. Considerato, tuttavia, che anche in presenza di sopravvenienze attive non può ritenersi possibile una sopravvivenza della società né una sua reviviscenza, deve concludersi che in tale ipotesi si verifichi un fenomeno di successione delle sopravvenienze nei confronti dei soci, divenendo le stesse oggetto di una comunione potenziale e particolare che non ha titolo nella legge (ex art. 1100 c.c.), ma trova origine nell'estinzione della sovrastruttura cui era imputato il bene residuo. *(Nel caso di specie, veniva contestata la legittimazione di V.R. e di M.M.P. ad agire in giudizio al fine di ottenere crediti della società estinta, di cui esse erano socie, maturati posteriormente rispetto alla sua cessazione. Il Giudice, facendo applicazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale, ha accertato che esse, quali socie illimitatamente responsabili della M.R. di R.A. e M.M.P. s.n.c., avrebbero avuto legittimazione a stare in giudizio, se non fosse successivamente intervenuta una cessione d'azienda in virtù della quale la legittimazione a riscuotere il credito originante dall'attività sociale dell'impresa ceduta spettava al cessionario della stessa.)*

2. Tribunale di Lecce, III sez., sent. n. 752/2024 del 27/02/2024

Giudice Est.: Dott. Antonio Barbetta;

D.R.I. (attrice-opponente) **c/M.V.** (convenuta-opposta)

ESECUZIONE PER IL RILASCIO DELL'IMMOBILE - INTERPRETAZIONE DI CLAUSOLE CONTRATTUALI - CLAUSOLA PENALE PER IL MANCATO RILASCIO DELL'IMMOBILE

Riferimenti normativi: *art. 615 c.p.c.; art. 698 c.c.*

È proprio la valutazione del comportamento tenuto dalla D.R. e dalla M.V. che induce questo Giudicante a ritenere che l'odierna opponente, nel versare il canone di € 400,00 per le mensilità di aprile, maggio, giugno e luglio 2022, abbia posto in essere un comportamento che, lungi dal configurare una forma di locazione - come erroneamente sostenuto da parte opposta -, appare pienamente legittimo alla luce delle previsioni contrattuali contenute nell'atto di compravendita del 28.10.2021.

Tali clausole contrattuali, ed in particolare quella relativa alla previsione di un'obbligazione pecuniaria per l'ipotesi di mancato rilascio dell'immobile nei termini previsti all'interno dell'atto di compravendita, apparirebbero, infatti, svuotate di senso laddove fosse poi consentita a Mazzo Vincenza l'esecuzione per il rilascio dell'immobile. *(Nel caso di specie M.V. aveva intimato, a mezzo di atto di precetto, a D.R.I. il rilascio dell'immobile acquistato da quest'ultima. Il Giudice, in considerazione delle clausole contrattuali dell'atto di compravendita e del comportamento tenuto dalle parti, ha dichiarato l'inefficacia esecutiva del contratto di compravendita, evidenziando come le sue clausole sarebbero state svuotate di senso laddove fosse stata consentita a M.V. l'esecuzione per il rilascio dell'immobile.)*

OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO

Tribunale di Lecce, sez. Lav., sentenza n. 492/2024 del 16/02/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Donatella De Giorgi

R.G.(ricorrente) c/ **I.N.P.S.** (resistente)

OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO MANCATA NOTIFICA- IMPROROGABILITA' TERMINI PERENTORI

Riferimenti normativi: *Art. 153 co. 2 c.p.c.*

Con riferimento all'improrogabilità dei termini perentori stabilita dall'art. 153 il quale prevede che "i termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno su accordo delle parti", occorre soffermarsi sul secondo co., il quale prevede: "*La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini*". Si ritiene quindi, che con la compiuta giacenza del plico pacificamente inviato all'indirizzo di residenza del ricorrente, l'atto è entrato nella sfera di conoscibilità dello stesso, il quale non può invocare l'istituto della rimessione in termini non ricorrendo, nel caso di specie, l'ipotesi della non imputabilità della decadenza alla parte che invoca la rimessione in termini. Diversamente, consentendo la rimessione in termini per l'impugnativa giudiziale ad ipotesi come quella in esame, si arriverebbe al paradosso di premiare coloro che colposamente o dolosamente non adottano le esigibili ed ordinarie misure di norma adottate dalla generalità dei cittadini, che possano rendere possibile ed effettiva la ricezione degli atti inviati a mezzo posta o ufficiale giudiziario. *(Nel caso di specie, il ricorrente lamenta di non aver mai rinvenuto l'avviso di giacenza della suddetta raccomandata, verosimilmente lasciato dal postino tra le sbarre del cancello antistante la sua abitazione, pacificamente sprovvista di cassetta della posta. Deduce, pertanto, la possibilità che lo stesso si sia smarrito a causa del vento che imperversa nella località marina ove risiede. Pertanto, l'ipotizzato smarrimento dell'avviso di giacenza dell'atto, asseritamente riconducibile alla circostanza che l'abitazione presso la quale risiede il ricorrente fosse sprovvista di buca delle lettere, dev'essere imputata solamente al ricorrente, il quale secondo un ordinario criterio di diligenza, trovandosi spesso fuori dell'abitazione (al pari dei familiari conviventi) avrebbe dovuto adottare gli ordinari e comuni accorgimenti per consentire la consegna dei plichi postali. In considerazione di tanto non ricorrono i presupposti previsti dall'art. 153 co. 2 per disporre la rimessione in termini del ricorrente al fine di proporre l'opposizione all'avviso di addebito risultando ormai cristallizzato il credito vantato dall'Inps.)*

OPPOSIZIONE EX ART. 617 C.P.C.

Tribunale di Lecce, III sez., Sentenza n. 587/2024 del 16/02/2024

Giudice Est.: Dott. Giancarlo Maggiore;

P.L. (attore) **c/A.E.R. et al.** (convenuti)

OPPOSIZIONE EX ART. 617 C.P.C. – PIGNORAMENTO PRESSO TERZI EX ART. 72 BIS D.P.R. N. 602/73 – SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEGLI ATTI ESATTORIALI EX ART. 17 BIS, CO. 8, D. LGS. 564/1992.

Riferimenti normativi: *art. 617 c.p.c.; art. 72 bis del DPR n. 602/73; art. 17 bis del Dlg n. 546/92*

E' illegittimo, e per tanto inefficace, l'atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602/73 notificato nel mancato rispetto del termine di sospensione dell'esecuzione degli atti esattoriali previsto dall'art. 17bis, co. 8, del D. Lgs. 546/1992.

L'intervenuto decorso nelle more del termine di giorni novanta di cui al co. 8 del richiamato art. 17 bis ed il difetto di alcun provvedimento del giudice tributario all'esito del proposto ricorso/reclamo non sana il vizio in questione, proprio per la violazione delle regole procedurali previste dalla legge. *(Nel caso di specie, il Giudice ha dichiarato inefficace l'atto di pignoramento impugnato per il mancato rispetto della sospensione dell'esecuzione degli atti esattoriali, prevista per legge, fino alla scadenza del termine di giorni novanta, all'esito dell'intervenuta impugnazione ex art. 17 bis del Dlg n. 546/92 della intimazione di pagamento).*

OPPOSIZIONE ORDINANZA D'INGIUNZIONE

Tribunale di Lecce, Sez. I, Ordinanza n. 1374/2024 del 29/01/2024

Giudice: Dott. Mario Cigna

P. A. (ricorrente) c/ **I.T.L.L.**(resistente)

SANZIONI AMMINISTRATIVE – CONVALIDA ORDINANZA INGIUNZIONE - MANCATA
COMPARIZIONE OPPONENTE – LEGITTIMO IM PEDIMENTO – ONERE DELLA PROVA.

Riferimenti normativi: *art. 6, co. 10, lett. b, d. lgs. n. 150 del 2011.*

Nel giudizio di opposizione avverso i provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative, disciplinato dagli art. 22 e 23 della L. n. 689 del 1981, l'ordinanza di cui al art. 6, co. 10, lett. b, D. Lgs 150/2011, con la quale il giudice convalida il provvedimento impugnato per mancata comparizione alla prima udienza dell'opponente che non abbia fatto pervenire tempestiva notizia di un suo legittimo impedimento, è sufficientemente motivata ove il giudice dia espressamente atto di aver valutato la documentazione *hinc ed inde* prodotta, ritenendola idonea a incidere sulla valenza della pretesa sanzionatoria, senza necessità di una specifica disamina di ciascuna delle censure rivolte al provvedimento impugnato, dovendosi escludere - alla stregua della ratio sottesa alla norma, intesa in coerenza con i principi del giusto processo, alla sollecita definizione dei procedimenti ai quali la parte attrice abbia omesso di dare impulso - che l'onere motivazionale relativo alla sussistenza o meno dei presupposti giustificanti la sanzione irrogata debba conformarsi ai contenuti tipici di una decisione raggiunta all'esito di un giudizio sviluppatosi secondo le forme ordinarie (*Nella specie, il Giudice ha convalidato l'ordinanza ingiunzione emessa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecce stante l'ingiustificata assenza dell'opponente all'udienza di comparizione delle parti e risultando, dalla copiosa documentazione depositata in atti dal resistente, un quadro probatorio in grado di fondare validamente le violazioni contestate e, dunque, di sostenere la legittimità del provvedimento impugnato.*)

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 123/2024 del 11/01/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Katia Pinto;

P.A. (attore) c/M.G. (convenuto)

LIQUIDAZIONE SPESE AVVOCATO- COMPENSI AVVOCATO- AMMISSIONE PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Riferimenti normativi: *artt. 4, co. 1 e 12, co. 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018*

Sebbene ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso spettante all'avvocato nel rapporto col proprio cliente (ove ne sia mancata la determinazione consensuale), così come ai fini della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente o del compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, dopo le modifiche degli artt. 4, co. 1 e 12, co. 1, del d.m. n. 55 del 2014, apportate dal d.m. n. 37 del 2018, il giudice non può in nessun caso diminuire oltre il 50 per cento i valori medi di cui alle tabelle allegate, inquadrata la controversia in quelle di valore indeterminabile e bassa complessità (art. 5 co. 5 D.M. 55/2014), osserva il decidente che stante la natura cautelare del provvedimento impugnato, i parametri da utilizzare sono quelli previsti per i procedimenti cautelari dinanzi al Tribunale e non quelli previsti per i giudizi ordinari. *(Nel caso di specie il Giudice, in un giudizio di opposizione a decreto di liquidazione delle competenze legali di un avvocato per l'opera prestata per una parte ammessa a patrocinio a spese dello Stato, ha accolto il ricorso inquadrando tuttavia la controversia, in cui il professionista ha prestato al sua opera, in quelle di valore indeterminabile e a bassa complessità e in ragione della natura cautelare del provvedimento ha applicato i parametri previsti per i procedimenti cautelari dinanzi al Tribunale e non quelli per i giudizi ordinari).*

**PRESCRIZIONE BUONI FRUTTIFERI E FATTO IMPEDITIVO DELLA
DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE**

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza 385 n. del 1/2/2024

Giudice Est.: Dott. Antonino Ierimonti

R.A. (appellante.) c/ **P.I.** (appellata)

PRESCRIZIONE – IMPOSSIBILITA' DI FARE VALERE UN DIRITTO – IGNORANZA DEL DIRITTO –

Riferimenti normativi: 2935 c.c., 2941 c.c.

L'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, nel cui ambito, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sulla esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. *(Nel caso di specie, il Giudice, accogliendo l'appello, ha ritenuto che l'omessa indicazione del termine di scadenza del titolo non abbia potuto impedire l'esercizio del diritto al rimborso né da un punto di vista fattuale né giuridico).*

PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DI RIPETIZIONE NEL CONTRATTO MUTUO

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza 424 n. del 6/2/2024

Giudice Est.: Dott. Antonino Ierimonti

C. S.R.L. (attrice) c/ **B.M.P.S.** (convenuta)

NULLITA' CLAUSOLE CONTRATTUALI – CONTRATTO DI MUTUO – DECORRENZA
DELLA PRESCRIZIONE – AZIONE DI RIPETIZIONE DELL'INDEBITO

Riferimenti normativi: 1422 c.c., 2946 c.c.

L'azione diretta a far dichiarare la nullità di clausole contrattuali (nella specie concernente l'anatocismo trimestrale) è imprescrittibile ex art. 1422 c.c., mentre invece quella volta ad ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato è soggetta alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Per la decorrenza del termine prescrizione, il *dies a quo* va individuato in quello della chiusura definitiva del rapporto atteso che il contratto per la disciplina in conto corrente di operazioni bancarie è un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico articolato in una pluralità di atti esecutivi, laddove i singoli addebitamenti o accreditamenti non danno luogo a distinti rapporti ma determinano solo variazioni quantitative dell'unico originario rapporto sicché solamente con il saldo finale si stabiliscono definitivamente i crediti ed i debiti fra le parti. *(Nel caso di specie, il Giudice ha rigettato l'eccezione preliminare di prescrizione quinquennale).*

PRESCRIZIONE IN MATERIA DI DANNO DA EMOTRASFUSIONE

Tribunale di Lecce, Sez. I, Sentenza n. 432/2024 pubbl. il 06/02/2024

Giudice Estensore: Dott. Mario Cigna.

S.L. (attore) c/ **M.S.** (convenuto).

DANNO DA EMOTRASFUSIONE – PRESCRIZIONE – DOMANDA INDENNIZZO L. 92/2010 – PERCEZIONE MALATTIA - CONOSCENZA E CONOSCIBILITÀ NESSO CAUSALE – ONERE DELLA PROVA.

Riferimenti normativi: *artt. artt. 2935 e 2947 cc.*

In tema di responsabilità per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi, la presentazione della domanda di indennizzo di cui alla l. n. 210 del 1992 attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia e, pertanto, segna il limite temporale ultimo di decorrenza del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, a norma degli artt. 2935 e 2947, co. 1, c.c., senza che ciò escluda la possibilità di collocare l'effettiva conoscenza della rapportabilità causale della malattia in un momento precedente, tenendo conto delle informazioni in possesso del danneggiato e della diffusione delle conoscenze scientifiche, in base ad un accertamento che è rimesso al giudice del merito (*Nella specie, il Giudice ha rigettato la domanda attrice per aver individuato il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione nella data della diagnosi dell'infezione, avvenuta nel 2006, ovvero in un'epoca in cui la correlazione tra patologia epatica ed emotrasfusioni era più che conclamata, essendo in vigore, ormai da anni, la legge del '92*).

PROVA DEL RAPPORTO FONDAMENTALE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 3409 del 12/12/2023

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

F.S. (opponente) c/ **D. S.p.A.** (opposta)

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – PROMESSA DI PAGAMENTO – ASSEGNO –
AFFILIAZIONE COMMERCIALE

Riferimenti normativi: *art 1264 c.c., artt. 69 e 70 RD 2440/1923 e art. 106 del Codice degli Appalti.*

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione che si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa: l'opposto, pertanto, è onerato della prova dell'an e del quantum della sua pretesa creditoria, mentre parte opponente è onerata della prova di fatti modificativi o estintivi dell'altrui pretesa; in caso di revoca del decreto ingiuntivo opposto, la domanda di condanna avanzata in sede monitoria va comunque esaminata, in quanto, per costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo non sostanzia una mera impugnazione, bensì introduce una causa di merito a cognizione piena, in cui l'opposto è l'attore sostanziale, la cui richiesta di decreto ingiuntivo esprime una domanda di condanna, valutabile anche in caso di revoca del provvedimento monitorio. Ne consegue che l'onere probatorio va ripartito tra le parti ai sensi del combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. (come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), e, in particolare: 1) il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto ed allegare l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore; 2) il debitore, dal canto suo, ha invece l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa). *(Nel caso di specie, l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata ritenuta infondata in virtù del principio secondo cui l'assegno bancario nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario) deve essere dunque considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'art. 1988 c.c., comporta una presunzione dell'esistenza del rapporto sottostante ed esonera il destinatario della promessa di pagamento solo dall'onere di provare il rapporto fondamentale, ma non anche da quello di dimostrare l'ammontare della somma effettivamente pretesa che tuttavia, nel caso di specie è stata provata dalla relazione sulla gestione al bilancio finale).*

RESPONSABILITÀ DA COSE IN CUSTODIA

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 568 del 14/02/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Viviana Mele;

V.D.L (appellante) **c/C.R. +1** (appellati)

RISARCIMENTO DANNI COSE IN CUSTODIA – CASO FORTUITO – PRECIPITAZIONI ECCEZIONALI ED IMPREVEDIBILI – DATI PLUVIOMETRICI

Riferimenti normativi: *artt. 2051 c.c.*

Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito rilevante ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorquando assumano i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, e con valutazione di c.d. "tempi di ritorno" molto elevati. *(Nella specie, il Giudice ha escluso l'esimente del caso fortuito invocata dal Comune per il danneggiamento di un muro di cinta in seguito all'allagamento del territorio comunale per le violente precipitazioni precisando che, per poter definire eccezionale il fenomeno, lo stesso deve essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni, ma in molti decenni, sì che il relativo accertamento prescinde dalla considerazione isolata del singolo episodio e deve invece essere inquadrato in una rilevazione statistica di lungo periodo, che è la sola idonea ad oggettivizzarne le caratteristiche. Nel caso in esame, l'ente comunale si era limitato a riportare i dati relativi alle precipitazioni cadute nella singola giornata, non essendo possibile effettuare alcuna comparazione con i dati pluviometrici che hanno interessato il territorio comunale nel corso delle diverse annualità e per i medesimi periodi, riferimenti necessari per valutare se il fenomeno temporalesco possa presentare i caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità).*

RESPONSABILITA' SINISTRO STRADALE

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 423 del 06/02/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Viviana Mele;

P.F. (attore) c/**P.L.** (convenuta)

RISARCIMENTO DANNI INSIDIA STRADALE – RESPONSABILITA' CIVILE
MANUTENZIONE STRADA – GUARD RAIL DIFETTOSO.

Riferimenti normativi: *artt. 2051 c.c.*

La P.A. che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento per diminuire la pericolosità di un tratto stradale, non curi di verificare che la stessa non abbia assunto nel tempo una conformazione tale da costituire un pericolo per gli utenti ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola sia le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali nel rispetto di determinati standard di sicurezza, sia i principi generali in tema di responsabilità civile. *(Nella specie, concernente un sinistro stradale occorso su una strada provinciale e concretizzatosi nell'uscita di un motociclo dalla carreggiata e nel successivo urto del motociclista con il guard-rail, il Giudice ha ritenuto responsabile in via esclusiva l'ente provinciale per aver violato gli obblighi di legge con l'installazione di un guard-rail difettoso che esponeva la parte tagliente, la quale aveva cagionato gravi lesioni al motociclista caduto sulla sede stradale).*

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE

1. Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 300/2024 del 29/01/2024

Giudice: Dott. Mario Cigna

F.F. (attore) c/ **C.A. e G.I. SpA** (convenuti)

RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DELL'AVVOCATO – INADEMPIMENTO
PRESTAZIONE PROFESSIONALE – DANNO - ONERE DELLA PROVA

Riferimenti normativi: *artt. 1218, 1176, 2236 cc.*

In materia di responsabilità civile, l'avvocato non può ritenersi responsabile per il solo fatto del non corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo anche verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta dell'avvocato, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti; ne consegue, in relazione al riparto dell'onere probatorio, che il cliente è tenuto a provare non solo di aver sofferto un danno, ma anche che questo sia stato cagionato dall'insufficiente, inadeguata o negligente attività del professionista, dimostrando il fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata, e, quindi, che gli effetti di una diversa attività del legale sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente, rimanendo a carico del professionista l'onere di dimostrare l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (*Nel caso di specie, il Giudice non ha ritenuto sussistente la responsabilità di un avvocato, incaricato dal cliente di ottenere un credito da una società (nelle more fallita), il quale, avuta cognizione dell'intervenuto fallimento della stessa, anziché coltivare la domanda di riconoscimento del rivendicato credito secondo le norme contenute nel capo V della Legge fallimentare, aveva optato per un ordinario giudizio di cognizione, facendo così inutilmente decorrere il termine di legge per la proposizione della domanda di insinuazione al passivo fallimentare; in particolare, il Giudice, pur avendo constatato un inadempimento della prestazione, ha escluso la responsabilità del professionista, difettando la prova della sussistenza del nesso tra inadempimento e danno, ossia la prova che, ove l'avvocato avesse tempestivamente proposto domanda di insinuazione al passivo, il cliente avrebbe ottenuto il credito rivendicato).*

2. Tribunale di Lecce, I sez., sent. n. 622 del 19/02/2024

Giudice: Dott.ssa Caterina Stasi;

D.T. (attore) c/ **D.V.T.** (convenuto)

PROFESSIONI INTELLETTUALI – AVVOCATO – RESPONSABILITA’ – DANNI PER OMESSO ESERCIZIO DEL DIRITTO DA PARTE DEL DIFENSORE ENTRO IL TERMINE PRESCRIZIONALE – NESSO DI CAUSALITA’ – APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO – VALUTAZIONE PROGNOSTICA CIRCA IL PROBABILE ESITO DELL’AZIONE GIUDIZIALE – REGOLA DEL “PIU’ PROBABILE CHE NON” – APPLICABILITA’ – FATTISPECIE.

Riferimenti normativi: artt. 1176, 1218, 1223, 1226, 2230, 2236, e 2697 c.c.

Ai fini dell’accertamento della responsabilità del prestatore d’opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per omesso svolgimento, entro i termini prescrizionali, di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per l’assistito è necessario effettuare un giudizio prognostico formulato sulla base del principio del “più probabile che non”. Tale regola si applica sia all’accertamento del nesso di causalità fra la condotta omissiva del professionista e l’evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente, sia all’accertamento del nesso tra l’evento danno, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, posto che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato alla stregua di criteri probabilistici circa il possibile esito dell’attività professionale omessa, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del professionista ed il danno del quale è chiesto il risarcimento. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell’ambito di un giudizio volto ad accertare la responsabilità professionale di un avvocato per omesso esercizio dell’attività defensionale in favore dell’attore che gli aveva conferito mandato con conseguente prescrizione della relativa azione, ha rigettato la domanda risarcitoria per carenza di prova del nesso causale tra evento e danno, avendo l’attore omesso di fornire la prova della fondatezza, in chiave squisitamente prognostica, della domanda che il professionista ha omesso di esercitare in giudizio).*

RESPONSABILITA' SANITARIA

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 305/2024 del 29/01/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Katia Pinto;

S.A. (attrice) c/A.S.L.+3.(convenuti)

RESPONSABILITA' SANITARIA- PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO

Riferimenti normativi: 112 c.p.c.

In tema di responsabilità sanitaria, qualora sia proposta una domanda risarcitoria nei confronti di una struttura ospedaliera e di un suo ausiliario allegando la colpa esclusiva di quest'ultimo, il giudice non è rigidamente vincolato alle iniziali prospettazioni dell'attore, stante la inesigibilità della individuazione "ex ante" di specifici elementi tecnico-scientifici, di norma acquisibili solo all'esito dell'istruttoria e dell'espletamento di una c.t.u., potendo pertanto accogliere la domanda nei confronti della struttura in base al concreto riscontro di profili di responsabilità diversi da quelli in origine ipotizzati, senza violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. *(Nel caso di specie il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere l'accertamento della responsabilità sanitaria, ha accolto la domanda sostenendo che la deduzione di una causa generatrice di responsabilità diversa da quella emersa all'esito dell'istruttoria non può impedire l'affermazione di colpa per il divieto di cui all'art. 112 c.p.c.).*

REVOCA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 2756 del 13/10/2023

Giudice Est.: dott.ssa Manuela Pellerino;

M.A. (attore) c/ **A.S.S.**(convenuto)

GIURISDIZIONE DEL G.O. REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Riferimenti normativi: *art. 12 e 17 Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035*

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario su una controversia avente a oggetto un atto di diniego della voltura di un alloggio popolare, in quanto tale atto va a incidere sulla fase contrattuale regolativa del rapporto intrattenuto dal dante causa del ricorrente con l'amministrazione comunale e non piuttosto sulla fase prodromica all'assegnazione dell'alloggio che incardinerebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che in quest'ultima sono spesi poteri discrezionali dell'Amministrazione generativi di interessi legittimi. *(Nel caso di specie il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto all'accertamento dei requisiti per il subingresso del figlio nell'alloggio già assegnato alla madre deceduta, ha ritenuto che il subentro nell'assegnazione discenda direttamente dalla previsione legislativa in presenza di determinate condizioni e non implichi una valutazione discrezionale della p.a.).*

RICONOSCIMENTO PROTEZIONE SPECIALE

Tribunale di Lecce, Sez. Immigrazione, decreto del 13/02/2024

Giudice Est.: Dott.ssa Eleonora Guido;

M.D. (ricorrente) c/ **M.D.I.** (resistente)

IMMIGRAZIONE – RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE SPECIALE – CONFLITTO A BASSA INTENSITA' – VULNERABILITA' OGGETTIVA

Riferimenti normativi: artt. 5 co. 6, 19 commi 1. e 1.1. D.lgs. n.286/1998; art. 32 co. tre D.Lgs n.25/2008; art. 10 Cost.

In tema di riconoscimento della protezione speciale, anche laddove il ricorrente non abbia dimostrato la sua integrazione socio-lavorativa nel territorio dello Stato, in ottemperanza al dovere di cooperazione istruttoria, il Giudice deve valutare la eventuale sussistenza di una vulnerabilità oggettiva in relazione al paese di origine del ricorrente, allorquando costui, in caso di rimpatrio, subirebbe un danno legato alla situazione specifica del paese di origine, valutata complessivamente come condizione di vulnerabilità oggettiva, meritevole di opportuna tutela. *(Nel caso di specie, il Tribunale ha riconosciuto la protezione speciale ad un ricorrente proveniente dal Senegal, regione della Casamance, stante l'altissimo livello di fame e di povertà connotante la zona, conseguenza della lunga durata del conflitto interno, nonché il pericolo di subire un danno legato all'attuale presenza di mine sul territorio e agli atti di brigantaggio commessi dai gruppi di ribelli).*

RICONOSCIMENTO STATUS VITTIMA DEL DOVERE

Tribunale di Lecce, sez. lavoro, sentenza n. 2275 del 30/06/2023

Giudice Est.: Dott. Giovanni De Palma;

S. C. (attore) c/ **MD** (convenuto)

VITTIMA DEL DOVERE – INFERMITA' PER CAUSA DI SERVIZIO – SVOLGIMENTO ORDINARIO DEL SERVIZIO – CIRCOSTANZE STRAORDINARIE – FATTORI DI RISCHIO MAGGIORE

Riferimenti normativi: *art. 1 commi 563 e 564, L. n. 266 del 2005, D.P.R. n. 243 del 2006*

Affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che quest'ultima sia legata a "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza, od anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all'invalido per servizio, un elemento che comporti l'esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. *(Nel caso di specie, il Giudice, nell'ambito di un giudizio volto alla richiesta di riconoscimento dello status di "vittima del dovere", ha ritenuto che non fosse sufficiente la connessione del fatto causativo dell'evento all'espletamento di funzioni lavorative ordinarie, se pure particolarmente gravose (nel caso di specie, in conseguenza della continuativa esposizione ad amianto), richiedendo la legge - oltre ad un rapporto di causalità immediata e diretta tra l'infermità e la causa di servizio dipendente da particolari condizioni ambientali od operative - un "quid pluris" integrato da un rischio eccezionale).*

RICONVENZIONALE PER PRESUNTI VIZI DELL'IMMOBILE LOCATO

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 581 del 15/02/2024

Giudice Est.: Dott. Italo Mirko De Pasquale;

M.F. (attori/ricorrenti) c. **B.A.** (convenuto/resistente)

CONTRATTO DI LOCAZIONE – LOCAZIONE - IMMOBILE LOCATO - DOMANDA RICONVENZIONALE – PRESUNTI VIZI DELL'IMMOBILE LOCATO AVANZATI DAL RESISTENTE – VERIFICA DELLO STATO DEI LUOGHI – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI IN CUI SI TROVA L'IMMOBILE LOCATO.

Riferimenti normativi: *art. 36 c.p.c., art. 1453 c.c.*

Non merita accoglimento la domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente che al momento della firma del contratto di locazione ha verificato lo stato dei luoghi e ha iniziato ad abitare l'immobile rilevando i presunti vizi lamentati soltanto successivamente alla notifica dell'intimazione di sfratto.

(Nella fattispecie in esame il Giudice ha ritenuto che non sia stata prodotta alcuna documentazione attestante la richiesta di intervento per manutenzione straordinaria da parte del locatore antecedente alla notifica dell'intimazione di sfratto, ritenendo dunque la domanda riconvenzionale infondata dato che la resistente non è stata in grado di fornire prova congrua e idonea a suffragare la richiesta di risarcimento avanzata).

RISARCIMENTO DANNI DA DIFETTI DI COSTRUZIONE

Tribunale di Lecce, sentenza n. 83/2024 del 08/01/2024

Giudice: Dott.ssa Alessandra Cesi

D. B. O. + 1 (attrici) c/ **I. L.** e **L. O.** (convenuti)

VENDITA IMMOBILIARE – DIFETTI DI COSTRUZIONE – RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE DEL VENDITORE - RESPONSABILITÀ EXTRACONTRATTUALE DEL COSTRUTTORE - CUMULO

Riferimenti normativi: *art. 1669 c.c. art. 1494 c.c.*

In materia di vizi costruttivi, l'acquirente di un bene immobile può agire contestualmente in giudizio, al fine di ottenere condanna in solido al risarcimento dei danni subiti, sia nei confronti della società venditrice, responsabile a titolo contrattuale, ai sensi dell'art. 1494 c.c., sia, a titolo extracontrattuale, nei confronti della ditta costruttrice dei lavori ai sensi dell'art. 1669 c.c., mezzo di tutela la cui operatività è estesa, oltre alle ipotesi di pericolo di rovina o gravi difetti di staticità, a tutte le alterazioni che, pur riguardando direttamente anche solo una parte dell'opera (ad esempio, le condutture di adduzione idrica, i rivestimenti, l'impianto di riscaldamento, la canna fumaria), incidono sulla sua funzionalità globale, menomandone in modo apprezzabile il godimento, sì da renderla inidonea a fornire l'utilità cui è destinata. Peraltro, non vi è dubbio che il rimedio processuale ex art. 1669 c.c. sia esperibile non solo verso il costruttore, ma anche nei confronti di coloro che abbiano, comunque, collaborato sia nella fase della progettazione o dei calcoli relativi alla statica dell'edificio, sia in quella di direzione dell'esecuzione dell'opera, qualora i gravi difetti costruttivi (intesi, non in senso letterale, ma nel senso più ampio suddetto) siano riconducibili a fatto (condotta attiva o omissiva) anche a loro imputabile. *(Nel caso in esame, il cumulo dei rimedi è stato consentito con riferimento a carenze e difetti concernenti il sistema di coibentazione termica di un edificio, ritenendo ammissibile l'azione ex art. 1669 c.c. anche nei confronti della progettista/direttrice dei lavori).*

RISARCIMENTO DEL DANNO ENDOFAMILIARE

Tribunale di Lecce, II Sez., sentenza n. 1794 del 23/07/2020

Giudice Est.: Dott.ssa Annafrancesca Capone

M.M.V.X. (attore) c/ **M.C.** (convenuto)

FAMIGLIA – FILIAZIONE – FILIAZIONE NATURALE – DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI EX ARTT. 147 E 148 C. C. – RISARCIMENTO DEL DANNO ENDOFAMILIARE

Riferimenti normativi: *art. 269 ss. c.c.; art. 2059 c.c.*

In tema di filiazione, ricorre l'illecito endo-familiare ogni qualvolta il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione - oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento - un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicché tale condotta è suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole. *(Nel caso di specie, il disinteresse del padre nei confronti della ricorrente, residente in Paese extracomunitario, si è protratto per oltre vent'anni, quantomeno dal momento in cui il convenuto si era recato nel Paese di residenza della figlia e l'aveva incontrata, facendosi peraltro fotografare con lei; tale circostanza, unitamente all'accertamento, all'esito di CTU, dell'esistenza del rapporto di paternità, legittima la proposizione dell'azione risarcitoria ex art. 2059 c.c.).*

RISARCIMENTO DEL DANNO CAGIONATO DA ANIMALI

Tribunale di Lecce, I sez., sentenza n. 588/2024 del 16/02/2024

Giudice: Dott. Mario Cigna

M.B. (attrice) c/ **A.M.M** (convenuta)

DANNO CAGIONATO DA ANIMALI – RESPONSABILITÀ DEL PROPRIETARIO –
RIPARTIZIONE ONERE DELLA PROVA – CASO FORTUITO

Riferimenti normativi: *art. 2052 cod. civ.*

In tema di danni cagionati da animali, l'art. 2052 cod. civ. individua un criterio di imputazione che, prescindendo da qualunque connotato di colpa, opera sul piano oggettivo dell'accertamento del nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento dannoso, e della ricorrenza del fortuito, quale elemento idoneo ad elidere tale rapporto causale; di conseguenza, sul danneggiato incombe unicamente l'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale (*Nel caso di specie, il Giudice ha accolto la domanda di risarcimento del danno subito dalla danneggiata, avendo quest'ultima fornito la prova dell'aggressione da parte del cane di proprietà della convenuta, il quale al momento dell'occorso circolava incustodito per le strade della città e non essendo stata fornita, di contro, la prova del fortuito*).

RIVALSA SUCCESSIVA E PAGAMENTO RATEIZZATO

Tribunale di Lecce, II sez., sent. n. 757/2024 pubblicata il 27.02.2024

Giudice Est.: Dott.ssa Agnese Di Battista

C.C. (opponente) c/ **E. SRL** (opposta)

RIVALSA SUCCESSIVA – RIVALSA ORDINARIA - IVA – ACCERTAMENTO – PAGAMENTO RATEIZZATO

Riferimenti normativi: *art. 60 D.P.R. n. 633/1972, circolare n.35/E del 2013 Agenzia delle Entrate*

La rivalsa a seguito di accertamento si differenzia da quella ordinariamente prevista poiché ha carattere facoltativo, si colloca temporalmente in epoca successiva all'effettuazione dell'operazione e presuppone l'avvenuto versamento definitivo della maggiore IVA accertata da parte del fornitore. La *ratio* di tale istituto è di ripristinare la neutralità garantita dal meccanismo della rivalsa (esercitabile dall'appaltante soggetto passivo) e dal diritto di detrazione (esercitabile dall'appaltatore soggetto attivo) consentendo il normale funzionamento dell'imposta, la quale deve, per sua natura, colpire i consumatori finali e non gli operatori economici, secondo l'approccio di tipo economico sostanziale che ravvisa nel consumo il presupposto dell'IVA. Tuttavia, affinché la neutralità sia effettivamente ripristinabile, il diritto di rivalsa è ammesso a condizione che l'accertamento abbia consentito l'individuazione esatta della società cessionaria e la riferibilità dell'IVA accertata alle operazioni di cessione effettuate. Inoltre, nel caso di pagamento rateale – effettuato in favore dell'Erario da parte del cedente – dell'IVA o della maggiore IVA definitivamente accertata, la rivalsa può essere esercitata progressivamente, in relazione al pagamento effettuato dalle singole rate. In quest'ultimo caso, la procedura di rateizzazione si perfeziona col versamento della prima rata (*Nel caso di specie, il Giudice, accertati gli elementi essenziali al fine dell'esercizio del diritto di rivalsa, ossia il cessionario, le operazioni a cui è riferibile la maggiore IVA dovuta, la definitività dell'accertamento con conseguente rateizzazione, nonché la corresponsione del primo versamento, rigettava la domanda di parte opponente e confermava il D.I. opposto*).

SICUREZZA SUL LAVORO

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 804/2024 pubblicata il 29.2.2024

Giudice Est.: Dott.ssa Francesca Caputo;

C.C., A. srl e P.S (attori) c/ **F.M.C.** (convenuto)

PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE – DIREZIONE DEI LAVORI – SICUREZZA SUL LAVORO - DIFFORMITÀ DI FUNZIONI TRA DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Riferimenti normativi: *D. Lgs n. 81 del 9.4.2008*

Il Direttore dei lavori, per conto del committente, è tenuto alla vigilanza sull'esecuzione fedele del capitolato di appalto, ma non può essere chiamato a rispondere dell'osservanza di norme antinfortunistiche, onere quest'ultimo da rinvenirsi esclusivamente in capo al Coordinatore per la sicurezza. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte nomofilattica, invero, la qualifica di direttore dei lavori non comporta automaticamente la responsabilità per la sicurezza sul lavoro, ben potendo l'incarico di direttore limitarsi alla sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto. (cfr. Cass. Pen. Sent. N. 29792/15).

(Nel caso di specie, il Giudice, tenuto conto che al medesimo soggetto, originariamente investito della sola Direzione dei lavori, fossero state in seguito conferite anche competenze inerenti l'espletamento del coordinamento per la sicurezza, ha condannato la committente al pagamento delle competenze relative a tale ultimo incarico, rilevando come i relativi incumbenti non fossero riconducibili alla sola direzione dei lavori, ma altresì all'assunzione da parte del medesimo tecnico delle due funzioni.)

TRATTENUTE STIPENDIALI IN OCCASIONE DI ASSENZE PER MALATTIA

Tribunale di Lecce, sez. lav., sentenza n. 390 del 08/02/2024

Giudice Est.: Dott. Andrea Basta;

P.A. (ricorrente) c/ **M.I.U.R.** (resistente)

RETRIBUZIONE IN CASO DI MALATTIA - TRATTENUTE STIPENDIALI O INTERA RETRIBUZIONE - ONERI DEL LAVORATORE PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DI RIFERIMENTO

Riferimenti normativi: *Art. 71 D.L. n. 112/2008; art. 17 CCNL Comparto Scuola*

In linea generale, per stabilire se il dipendente assente per malattia abbia o meno diritto a percepire l'intera retribuzione occorre verificare se egli abbia o meno ottemperato agli oneri previsti dalla contrattazione collettiva di riferimento, primo fra tutti quello di trasmettere tempestivamente al datore di lavoro la certificazione medica volta a giustificare le assenze. Inoltre, occorre che dalla certificazione medica trasmessa si possa evincere l'esistenza delle condizioni (una grave patologia e/o l'esecuzione di terapie invalidanti) in presenza delle quali, secondo le regole della contrattazione collettiva, il datore di lavoro è tenuto ad applicare le decurtazioni stipendiali. Difatti, solo ove il lavoratore assentatosi abbia fornito tali informazioni al datore di lavoro, quest'ultimo è in grado di esercitare i dovuti controlli sulla giustificazione dell'assenza e sui presupposti che determinano la eventuale applicazione delle decurtazioni sulla retribuzione. *(Nel caso di specie, il Giudice, ha accolto parzialmente il ricorso sul presupposto che il lavoratore aveva trasmesso i certificati contenenti le indicazioni sufficienti a consentire l'esercizio dei controlli datoriali solo a partire da un certo momento in cui l'assenza è derivata da "patologia grave che richiede terapia salvavita" oppure "stato patologico sotteso o connesso alla situazione di invalidità riconosciuta". Per tali motivi, il riconoscimento dell'intera retribuzione è stato disposto solo per tale periodo di malattia).*

TRUST

Tribunale di Lecce, III sez., ordinanza collegiale del 25/01/2024

Giudice rel. ed est.: Dott.ssa Anna Rita Pasca;

C.A.M./C.G. – K. S.r.l.

TRUST – LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DEL CONFERENTE – AMMISSIBILITA'

Riferimenti normativi: *artt. 2 e seguenti Legge 9 ottobre 1989, n. 364; Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985*

Il trust può considerarsi una “proprietà finalizzata” in quanto il trustee ha l’obbligo di esercitare il diritto secondo la funzione e le finalità che hanno legittimato la segregazione patrimoniale e per le quali lo stesso ne è divenuto formale titolare, di conseguenza, deve ritenersi che, anche a seguito del conferimento dei beni nel trust, certamente il conferente conserva la propria legittimazione ad agire, avendo egli l’interesse a vedere soddisfatte le finalità per le quali il trust è stato istituito ed eventualmente a tutelare tale interesse laddove il trustee ponga in essere un’attività pregiudizievole per il perseguimento delle dette finalità.

UTILIZZABILITÀ DELLE PROVE RACCOLTE NEL GIUDIZIO PENALE

Tribunale di Lecce, II sez., sentenza n. 2812/2022 del 20/10/2023

Giudice Est.: Dott.ssa Cinzia Mondatore;

D.P.M.R. (ricorrente) c/ **M.G.** (resistente)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO - ACCERTAMENTO DELL'ADDEBITO - VIOLAZIONE DEI DOVERI POSTI A CARICO DEI CONIUGI - PROVA CIVILE - AMPIO POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - PROVE RACCOLTE NEL GIUDIZIO PENALE - UTILIZZABILITÀ - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - SUSSISTENZA.

Riferimenti normativi: *art. 115 c.p.c., art. 116 c.p.c., art. 654 c.p.p.*

La sentenza penale non irrevocabile, ancorché non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo perciò al giudice civile il potere-dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice è tenuto ad esaminare e dalla quale può trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando essi non risultino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza [...] nella stessa natura della pronuncia adottata, recante pur sempre un accertamento che, benché non vincolante, deve comunque essere esaminato ed apprezzato, palesandosi capace di concorrere al convincimento del detto giudice, il quale è perciò legittimato a sottoporlo a vaglio critico, utilizzandolo come elemento istruttorio emerso in sede penale o, per converso, considerandolo insufficiente per il raggiungimento della prova, ferma restando la necessità, in entrambi i casi, di dare adeguata ragione dei motivi della scelta. *(Nel caso di specie, il Giudice ha accolto la domanda di addebito formulata dalla ricorrente in quanto ha ritenuto che i comportamenti del convenuto avessero avuto una determinante efficacia causale rispetto alla crisi della relazione coniugale, anche in virtù della sentenza del G.I.P. di Lecce, prodotta nel corso dell'istruttoria, con cui il resistente era stato condannato, seppur con sentenza non definitiva, per le stesse condotte aggressive e violente per le quali era stata formulata domanda di addebito, affermando, in tal senso, la responsabilità dell'imputato per tutte le condotte contestategli.).*